

TORNATA DEL 9 NOVEMBRE 1849

51

PRESIDENZA DEL BARONE MANNO, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Continua la discussione del progetto di legge intorno alle giubilazioni e pensioni militari.*

La seduta è aperta alle ore 2.
Il processo verbale è letto ed approvato.

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE INTORNO ALLE GIUBILAZIONI E ALLE PENSIONI MILITARI.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se vuol procedere alla discussione generale della legge, non essendovi altra cosa all'ordine del giorno, quantunque non sia presente il regio commissario a sostenere la legge di cui si tratta.

Una voce. Potrà arrivare mentre si dà lettura della legge.
Un'altra voce. È bene che sia presente.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione sul progetto di legge per le giubilazioni e pensioni militari. Ieri la discussione si è fermata sulla deliberazione presa dal Senato di aprire la discussione generale sul complesso della legge, non tenendo conto della proposizione preliminare provocata dal sentimento della Commissione.

È dover mio pertanto di dar lettura della legge per intero, a meno che, trattandosi di una legge alquanto prolissa, il Senato non voglia riferirsi allo stampato che ciascuno ha sotto gli occhi.

(La Camera acconsente che non si dia lettura dell'intero testo della legge.)

È aperta la discussione generale sul progetto di legge.

COLLI. Le mie simpatie per l'armata non possono essere dubbie, e quindi io credo a questo riguardo di non aver bisogno di far proteste; ma appunto per questa simpatia io vorrei ritardata la legge, la quale così isolata mi pare intempestiva.

Il relatore della Commissione ha svolto ieri quelle ragioni alle quali si appoggiano le conclusioni medesime, ed io soggiungo che si sta ora preparando un progetto di legge di riorganizzazione dell'armata. Questa riorganizzazione la spero buona, e la desidero ottima. So che all'armata ed allo spirito militare gelosamente conservato tra noi dall'augusta Dinastia di Savoia va il Piemonte debitore di quella considerazione politica della quale ha goduto finora, ed è precisamente per questo motivo che io desidererei di non addivenire ad alcuna deliberazione in ordine a qualsiasi legge riguardante l'armata, prima di conoscere questa organizzazione.

Ed è perciò che mi unisco alle conclusioni della Commissione, la quale vorrebbe che si limitasse per ora la discussione a quelle parti della legge che sono più urgenti; vale a dire alla parte relativa alle vedove, orfani, ecc.

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Ho l'onore di far avvertito l'oratore, che questa questione è già stata decisa ieri.

COLLI. Ho voluto, sebbene già si sia passato alla discussione generale della legge, accennare che io sono contrario all'adozione della legge in complesso, vale a dire che io emetto il mio parere contrario alla legge, quale è presentemente in discussione.

COLLA, relatore. Domando facoltà di parlare.

PRESIDENTE. Il relatore della Commissione ha la parola.

COLLA, relatore. È vero che la Camera ieri ha adottato di passare oltre all'esame degli articoli, non per questo io credo inutile si dichiari in qual senso si intenda di passare alla discussione medesima. La Commissione aveva osservato quanto sarebbe conveniente di provvedere unicamente per le vedove di militari e per le loro famiglie.

Ho detto come sia difficile di fare una legge speciale, la quale dipenda necessariamente per l'una parte dalla legge militare, per l'altra dalle leggi generali dello Stato, e principalmente da quelle che concernono le finanze.

Il commissario del Governo, e i due onorevoli generali che hanno preso la parola in favore della legge in complesso, sono venuti rappresentando al Senato come sia urgente, anzi urgentissimo, e tanto da non ammettere la dilazione neppure di pochi giorni, il far cessare la modicità della tariffa. Forse malgrado le calde parole dette dagli onorevoli oratori, parole che stavano egregiamente in bocca di generali così distinti, come essi sono, ed affezionati egualmente di noi all'armata; forse, malgrado queste calde parole, dico, potrebbe essere permesso di dubitare se quest'urgenza sia veramente tale quale ci si vuol dimostrare, cioè se sia proprio di somma urgenza l'accrescere di poche lire le pensioni dei soldati e dei bassi ufficiali, perchè ne sia poi passata la metà od il quarto alle vedove od ai figli. A mio avviso questa cosa veramente non si può credere così urgente da non ammettere una dilazione di quel poco tempo che si richiede per la presentazione dell'altra legge. Ma il Senato e la Commissione stessa, riflettendo che la tariffa delle pensioni, anche modificata come fu, non era certamente esagerata, anzi si trova al disotto della tariffa per le pensioni civili accordate, pensò di dover accogliere, ed accolse con favore, la proposta di variare la tariffa, e di far cessare la modicità delle quote fissate per le pensioni; ed è per questo che decise di passar oltre. Ma, o signori, fra l'adottare una tariffa maggiore per le pensioni e stabilire regolari basi generali, basi che devono servire a tutto il sistema della legge delle pensioni e delle ritenzioni, passa una grandissima differenza.

Io mi proponevo, ed avrei aspettato, se già il discorso

dell'onorevole marchese Colli non lo avesse fatto, io mi proponevo, ripeto, allorché si passasse alla discussione degli articoli, e principalmente dell'articolo 1, d'espore a voi, come sia di grandissimo momento il principio stabilito coll'articolo 1 e cogli altri che vengono dopo.

Signori, le regole sulle quali è basato il sistema delle pensioni presso di noi è principalmente fondato in questo, cioè, che alcuno non ha diritto di ritirarsi con pensione, se non quando per l'età sua o per incomodi di salute non si crede più atto a prestar i suoi servizi allo Stato.

La legge per le pensioni civili così si esprime:

« Non ci sarà presentata alcuna proposizione di pensione di riposo, salvo per *quegli impiegati, i quali per infermità sono renduti inabili* a continuare nel nostro servizio, o che per altre particolari cagioni, da noi riconosciute giuste e convenienti, trovansi in condizione di venirne dispensati. Le domande per pensione di riposo dovranno essere accompagnate di un'attestazione nel caso di qualche difetto. Le persone che avranno toccato l'età di 72 anni, le quali conterranno anni 45 di servizio, saranno dispensate dal produrre tale attestazione, ed addurranno per prova della loro età le fedeli di battesimo. »

Lo stesso si usa per gli impieghi delle finanze, i quali vanno soggetti a ritenzione; e se il ministro delle finanze qui sedesse, direbbe come centinaia d'impiegati, i quali contano oltre 40 anni di servizio, sieno tenuti indietro nelle domande di pensioni, e come non possano ottenerle espressamente per ciò che sono ancora abili a servire, e che non convieno caricare l'erario con una pensione. Il regolamento del 1831 per le pensioni non ha concesso alcun diritto ai militari per le pensioni, ma ha detto bensì che i militari otterranno pensioni di giubilazioni, quando si tratti di tali e tali altri casi. Questa parola *otterranno* sembrò ancor troppo larga, e negli ultimi anni del magnanimo Carlo Alberto una sovrana determinazione ha dichiarato che i militari non possono e non hanno alcun diritto a pensione, se non quando il Ministero riconosce che sia conveniente concederla, e che per la loro salute non sono più in grado di prestare il loro servizio. Ora la nuova legge stabilisce invece che i militari hanno diritto alla pensione di ritiro dopo 30 o 25 anni di servizio, quantunque si trovino ancora atti, quantunque la loro salute possa reggere ancora alle fatiche di guerra. Io non voglio esaminare, o signori, se questa disposizione possa essere o non adottata per le pensioni civili. Ma quando io vi dico che non è possibile che in una legge speciale si distruggano le basi fondamentali di una legge generale; quando vi dico di più che, qualora il Governo venisse a riconoscere conveniente di conservare la regola che chi può servire ancora sia tenuto a servire, probabilmente nessuno di noi, nessuno di quelli che stimano od amano l'armata, vorrebbe stabilire e proclamare che i militari soli non abbiano l'obbligo di servire, finché possono, la patria; i militari, dico, che più di tutti gli altri si sono dedicati al servizio della patria medesima. Io credo dunque che, se si adotta di esaminare la legge in tutti i suoi particolari, allora si debba esaminare in questo senso, cioè, che si adotti bensì una nuova tariffa, ma che però tutto il rimanente si conservi, meno l'eccezione all'ampliamento concernente le vedove dei militari e le loro famiglie, meno quelle altre piccole variazioni che si credessero convenienti, le quali, per altro, io credo che saranno pochissime. Ma molto preme, anzi preme moltissimo che prima di deliberare anche sopra un solo articolo, sia stabilita la massima, sia dichiarata l'intenzione della Camera; si dica se si vuole veramente rifare la legge, o se si vuole rifare la tariffa e conservare le disposizioni che vi sono attualmente.

Nelle pensioni poi delle vedove si è esaminato che conviene nell'interesse generale si stabiliscano principii tali che possano applicarsi a tutte le basi, delle quali la legge speciale fa cenno, da cui non si debba allontanare se non in ciò che la particolare specialità tutta propria della milizia possa richiedere. Senza di ciò alcuna legge speciale non sarà mai, nè potrà ammettere approvazione; e il Senato si troverebbe suo malgrado nella necessità di cambiare anche la legge breve tempo dopo che l'avrebbe adottata. Adottando, accettando il partito che io propongo, quello cioè di ammettere la nuova tariffa e conservare la regola finora seguita, meno le necessarie modificazioni od aggiunte, voi otterrete il doppio vantaggio di munire il Ministero di una tariffa da lui desiderata, e che dichiara essere necessaria per procedere nella riforma a cui ha messo mano, e di mantenere la base dell'attuale legislazione fino a che il Parlamento abbia riconosciuta la convenienza di variarla o in tutto o in parte.

FRANZINI. Senatore di fresca data, io non conosco realmente come si debba ritornare sopra una decisione che ieri è stata presa, conseguentemente, quanto allo sciogliere o no questa legge, io non credo che non abbia a farne parola.

La ragione addotta poi dalla poca premura che vi possa essere per discutere questa legge, quando il Ministero è quello che la mette a disamina del Senato, credo che la si conosca; ma credo altresì che non vi sia tanta facilità da produrre tutte quelle altre leggi di cui faceva cenno l'onorevole preopinante.

Il paragone che il preopinante vorrebbe stabilire tra la carriera militare e la carriera civile sta in ciò, che il militare non possa godere del privilegio di avere diritto alla pensione di ritiro all'età di 30 anni di servizio.

Io credo che questo paragone non sia molto plausibile, inquantochè se il mio collega ed amico il quale ha cominciato con me la carriera militare, l'avesse continuata, avrebbe veduto la differenza che passa tra la carriera civile e la carriera militare. La carriera militare è soggetta ad una disciplina, ad una dipendenza rigorosissima, che frena, direi così, tutti gli impeti di un amore qualunque per le dolcezze della vita, e perciò è ragionevole che chi è arrivato ad una certa età possa desiderare di avere un diritto di essere ammesso in quello stato in cui potrebbe soddisfare ai suoi desiderii. La carriera civile invece, sebbene si possa dire che abbia una certa dipendenza, non ha ancora certamente quella che ha la carriera militare. Un militare giunto a 30 anni di servizio potrebbe ancora essere suscettibile di continuarlo; pure, con tutto questo, egli non è obbligato di manifestare minutamente i motivi che lo inducono a ritrarsi; e io credo che, quando alcuno sa di aver servito nella milizia per un tempo non piccolo ed a paragone di quanto si usa presso le nazioni vicine, non sia equo privarlo del diritto di essere ammesso al riposo dopo 30 anni di servizio.

GIULIO. Signori senatori, il signor relatore della Commissione vi ha presentate alcune sue osservazioni tendenti a dimostrare la convenienza che il Senato, prima d'intraprendere la discussione degli articoli del progetto che vi è sottoposto, dichiarasse che nel procedere a questa discussione esso non intende approvare tutte le disposizioni della nuova legge, ma si solamente modificare la tariffa attualmente vigente, accostandosi alle basi su cui riposa la tariffa unita al presente progetto, o a quella proposta dalla Commissione medesima.

Io non credo che una simile proposta possa venire accolta dal Senato, poichè, come ieri faceva notare l'onorevole senatore Alfieri, il Senato non ha che un modo solo di proce-

dere nella discussione di una legge, quello di esaminarne successivamente gli articoli, di ammetterli o di rigettarli, secondo che nella sua saviezza li giudica confacenti al ben pubblico, o ad esso bene contrari.

Non credo adunque che con una deliberazione preliminare possa il Senato vincolare le successive sue deliberazioni sui singoli articoli del progetto.

Non credo che debba con una preliminare dichiarazione imporsi la legge di non accettare veruno degli articoli del progetto che gli sono sottoposti, se non quelli che si riferiscono alla fissazione della tariffa. Quanto alle ragioni poi adottate dall'onorevole relatore per appoggiare questa sua proposta, quantunque a me non ispellì di giudicare di questione tanto lontana da quelle che hanno fatto sempre argomento de' miei studi, io mi permetterò tuttavia di presentare alcune osservazioni.

L'onorevole relatore, esponendo lo stato attuale della legislazione rispetto alle pensioni, diceva, che per le pensioni civili sono stabilite regole differenti da quelle che verrebbero a sancirsi colla legge proposta; che quanto alle pensioni militari poi, si può dire che in realtà non vi sia regola veruna che l'arbitrio dei ministri. Ora, ammessa la verità di ciò...

(Il senatore Colla fa colla testa un segno negativo.)

GIULIO. Se non erro, il signor relatore ci ha detto che un regolamento del 1851 stabiliva non so quali norme relativamente ai diritti de' militari; che però le parole potranno ottenere, di cui si serviva questo regolamento, essendo più tardi state trovate troppo larghe, una ulteriore disposizione sovrana ha fissato che d'allora innanzi avrebbero diritto solamente a pensioni quelli cui il Ministero giudicasse conveniente di concederle; il che in altro modo viene a dire, che in fatto di pensioni militari non vi ha altra regola che l'arbitrio del Ministero. Se ciò è vero, questa mi pare una potente ragione, non per allontanare la discussione della legge che ci è proposta, ma per affrettarla per quanto è in nostre mani.

COLLA, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Colla.

COLLA, relatore. Non è per entrare in discussione, solo per rettificare un errore di fatto. Ho detto che bisogna distinguere il diritto ad avere una pensione, dalla quota della pensione: il Ministero, tanto per le pensioni civili, come per le pensioni militari, ha il diritto di ammettere o non ammettere i titoli di diritto alla pensione di ritiro; ma, fatta questa ammissione, il regolamento militare, come quello civile, fissa le regole colle quali si devono remunerare i servizi prestati da coloro che sono ammessi a far valere il diritto per la pensione; di modo che non ci è mai stato, e non ci è nessun arbitrio in quanto alla quota della pensione. L'arbitrio che vi è nella legge militare, e anche nella legge civile, è nell'articolo, mercè cui spetta al Ministero di giudicare se la persona che domanda di essere messa in ritiro si trovi veramente nell'impossibilità di continuare il suo servizio; ma se questa impossibilità non è provata, o se quegli che ne fa la domanda non è già a tale età da presupporlo impossibile a continuare il suo servizio, il Ministero può allora rifiutare di ammetterlo alla giubilazione?

Questa ragione risponde anche all'osservazione che faceva l'onorevole mio amico e collega il generale Franzini.

Io non ho mai inteso di dire che si debba adottare la stessa regola tanto per i militari, quanto per i civili, perchè so in quanto diverse circostanze ci ritroviamo. Per esempio, le fatiche del servizio militare richieggono robustezza maggiore ben più assai di chi vive negli uffici. . . (Interruzione)

FRANZINI. Ma queste circostanze non sono calcolabili; e poichè il Ministero potrebbe essere più volte indotto in errore, se si lasciasse in suo arbitrio l'ammettere o non un militare alla pensione di ritiro, la legge vi ripara, dicendo dopo 50 anni di servizio.

(Molti senatori chiedono la parola.)

PRESIDENTE. Vi sono molti senatori che hanno chiesta la parola; di diritto spetta al senatore Giulio, il quale l'aveva prima, essendo stato interrotto dal signor senatore Colla.

GIULIO. Io accetto le spiegazioni date dal signor relatore, e mi limito per conseguenza a parlare non della quota delle pensioni, ma del diritto per avere una pensione qualunque. Risulta dalle spiegazioni date dal signor relatore che, qualora venga ammesso un militare a far valere le sue ragioni alla pensione, questa pensione viene determinata secondo basi fisse; ma che l'ammetterlo o non ammetterlo a far valere i suoi titoli alla pensione rimane intieramente nell'arbitrio del Ministero. Ora io domando al Senato, se questo sia uno stato di cose consentaneo col benessere dell'armata, se sia uno stato di cose tollerabile, tanto per l'armata che per qualsivoglia altro servizio civile, se non debbano esservi regole fisse, secondo le quali, un cittadino che per molti anni ha resi importanti servizi al paese in un ramo qualunque d'amministrazione, debba essere ammesso a godere di una pensione di ritiro, senza dipendere dal buon volere di un ministro? Aggiungeva poi l'onorevole signor relatore che quelle regole stesse che presiedono alle pensioni civili debbono presiedere pure alle pensioni militari; io non credo che questa massima si possa adattare in tutta la sua pienezza, e ciò che soggiunse lo stesso signor relatore, dimostra che egli stesso non ha voluto dire che le stesse regole assolutamente dovessero applicarsi agli uni ed agli altri; egli ha ammesso che alcune eccezioni si debbono fare in favore dei militari, ma questa sua ammissione scema di molto l'importanza delle sue osservazioni, fa cadere in gran parte le ragioni alle quali egli appoggiava l'opportunità di differire la discussione della legge presente. Che cosa vuole infatti questa legge? Vuole che si stabiliscano le basi speciali alle quali dee appoggiarsi la legislazione in fatto di pensioni militari; nulla impedisce adunque che queste basi speciali vengano determinate anche prima che una legge generalissima venga a trattare di tutte le altre pensioni. Ed a questo proposito mi sarà permesso di aggiungere che falso principio è quello che in fatto di legislazione si debba procedere dal generale al particolare; e che si debbano prima stabilire le basi generalissime, e poi via via si debba passare alle specialità, onde riconoscere quali modificazioni si debbano fare alla legge generale, per renderla applicabile ai varii casi particolari.

Questa maniera è certamente la più razionale, se noi ammettiamo che lo spirito umano sia tanto vasto e possente, che, mentre spazia nelle somme generalità, egli tenga insieme presenti le specialità di tutti i casi particolari, onde non introdurre nella legge generale nulla che riesca poi incompatibile con la natura de' casi particolari.

Ma sgraziatamente la mente umana non ha quest'immensa vastità; l'uomo non prevede nella composizione di una legge generalissima tutta la infinita varietà dei casi ai quali questa legge debba provvedere. Non vi ha dunque che un modo solo di provvedere convenientemente alle conseguenze particolari, ed è di far prima le leggi speciali; allora dal complesso di tutte queste leggi speciali raccogliendo poi in una ciò che è comune a tutte, e che si può a tutti i casi utilmente applicare.

Per tutte queste ragioni io non credo che vi sia motivo di differire la discussione della legge in discorso; non credo che in niun modo si possa evitare questa discussione, poichè, avendo ieri il Senato deliberato che si passasse alla discussione della legge, il regolamento del Senato vuole che ogni legge venga discussa articolo per articolo prima che si emetta un voto generale. Nè vedo che al punto al quale siamo giunti si possa altrimenti procedere che col mettere in discussione successivamente tutti gli articoli della legge; con ciò non si verrà già a pregiudicare veruna questione; tutte le osservazioni che l'onorevole relatore ha presentate adesso nella discussione generale egli potrà egualmente ripresentarle quando verrà in discussione e deliberazione l'articolo 1, e se il Senato le troverà abbastanza fondate, e se esso giudicherà che veramente l'uno o l'altro dei paragrafi di quest'articolo impongano al Governo un troppo grave impegno, allora potrà il Senato pronunziarsi contro a quelle disposizioni particolari, senza però scartare l'intero complesso di tutti gli altri articoli della legge.

DI PETTINENGO, commissario regio. Senza che io ponga in dubbio i generosi sentimenti verso l'armata che il relatore della Commissione ha manifestato ieri nella relazione, chiari essendo tutti i suoi lavori a pro dell'armata stessa, per tanti e tanti anni, io mi permetto di chiedere al Senato riunito se l'anno scorso, quando l'armata moveva dal Ticino, quando espugnava Peschiera, quando l'armata vinceva due volte a Goito, ed anco quest'anno nell'istessa malaugurata battaglia di Novara, io chieggo, dico, al Senato riunito, qualora l'armata avesse domandato: mi assicurate voi una pensione, un diritto alla medesima: se il Senato avrebbe detto: le condizioni di finanze difficilmente ce lo permetteranno, ovvero, saranno le condizioni di finanze che stabiliranno le medesime? Io mi permetto di domandare scusa al signor relatore; non già che io ponga in dubbio i generosi suoi sentimenti, ma perchè credo essere intenzione del ministro di così rappresentare per l'armata. Quando nella relazione di ieri, appunto al § 2 dell'articolo 2, senza entrare in materia, io sentiva *conceduto ai militari questo assoluto diritto* dalla Commissione istessa, non avrei più dubitato che questa concessione, fatta esplicitamente ieri dal relatore, venisse rimossa o posta in dubbio oggi. Tutti sapranno che in ogni paese costituzionale è stabilito come vi abbia una legge così detta *stato degli ufficiali*, affine di guarentire in un modo costituzionale la posizione degli ufficiali, onde evitare gli arbitri che pur troppo succedono, anche voluti dalle circostanze, di rimuovere cioè a piacimento gli ufficiali, e compromettere gli stessi principii. Oltre a ciò noi vediamo che in tutti i paesi vi sono dei limiti stabiliti pel servizio militare, e guarentiti per la giubilazione. In Prussia da 15 a 20 anni, da 20 a 25 e a 30. In Austria si è facili ad accordare la giubilazione a proporzione del servizio prestato, per cui assai spesso si veggono ufficiali ammessi a godere del riposo di un quarto, di una metà e dell'intero soldo, a seconda del rispettivo servizio. Per fino nelle Indie, dove tutto il servizio militare è per una condizione di finanze, di speculazione, nelle mani di una compagnia, noi vediamo ufficiali, e quanti fanno parte dell'armata, acquistare il diritto a ritiro dopo doppio servizio di dieci anni.

Le considerazioni esposte non ha guari dal generale Lamoricière all'Assemblea di Francia presentano le basi di un regolamento. Osservò che l'uffiziale, particolarmente nei gradi più elevati, che si dà a studi speciali, deve contrarre abitudini speciali anche nel suo intelletto, per cui non è paragonabile lo studio dell'uffiziale di qualunque siasi arma a

quello dell'impiegato, che continuando a fare l'applicazione dei suoi studi a varie altre parti de' bisogni della società, può applicarsi ancora a vantaggio suo, quand'anche non più nella sua primitiva carriera. Un ufficiale invece che abbia passati un numero di anni in questa carriera, che è pur d'uopo dire, e comprendere e sentire, carriera che ha modo e spirito affatto speciale, che contrae abitudini speciali perfino nell'intelletto, quando è giunto ad una certa età deve avere un diritto, una guarentigia di essere ammesso a ritiro, ossia ad una pensione da poter vivere decorosamente e modicamente, per potersi adoperare indefessamente alla sua carriera. In quanto al paragonare le pensioni militari alle civili, credo che, solo vedendo il modo, il limite diverso con cui sono accordate le pensioni civili dalle militari, basta a chiarirne la differenza. Le pensioni civili sono raggugliate allo stipendio, mentre che, se nel militare si raggugliassero allo stipendio, a poco monterebbero; ragione per cui nelle pensioni si ha per iscopo in certo modo di compensare al poco soldo che gode il militare nel lungo servizio della sua carriera.

Riconosciuto così necessario all'interesse dell'armata l'accordare una pensione di ritiro, dimostrato come anche in molte armate di altri paesi a queste pensioni è stabilito un limite, salvo alcune eccezioni a cui si deve assolutamente soddisfare, io credo di avere così dimostrato il mio assunto.

COLLA, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al signor relatore della Commissione.

COLLA, relatore. Rendo grazie al commissario del Re di avermi resa giustizia dichiarando che crede vivi nell'animo mio i sentimenti di simpatia, di propensione per l'armata, per la milizia, alle quali io appartenni ne' miei più verdi anni, e per la quale ho lavorato nel corso di oltre 53 anni con tutto l'impegno e con tutto l'amore; ma non posso ammettere egualmente i due appunti che egli mi ha fatto, appunti che io rigetto assolutamente. Il primo è quello che io intenda, e la Commissione con me, di negoziare le pensioni da concedersi ai bravi che si distinsero nella nostra armata. Questa idea è troppo lontana da me: io conosco più che altri sicuramente, più che chiunque, lo stato angustiato assai delle nostre finanze. Forse più che altro, per la posizione in cui mi trovo, avrei potuto far valer l'angustia in cui le finanze si trovano per limitare la lunghezza delle concessioni; ma invece nella relazione della Commissione si è detto che la tariffa è ancora troppo ristretta, che la tariffa è minore di quella che si ha per gl'impiegati civili, chò la tariffa vuol essere ampliata quando le basi del regolamento per le pensioni civili saranno stabilite. Oggi stesso ho dichiarato che ammetteva interamente la tariffa nuova, ma che non credeva che per ammettere la tariffa fosse necessario di cambiare tutta la legge che abbiamo, perchè la legge che abbiamo è abbastanza buona onde si possa ancora procedere per qualche tempo, che nessuno può vedere l'urgenza nel cambiare subito tutte le regole che si hanno per le pensioni militari, mentre si studia per un progetto generale intorno alle pensioni ed alle ritenzioni. Non ammetto ugualmente l'altro appunto che mi si è fatto.... Ora non mi ricordo....

DI PETTINENGO, commissario regio. (Interrompendo) Se mi permette, in quanto al primo appunto, io credo che la mia dichiarazione sia stata tale da non far dubitare menomamente di quei sentimenti che io credo mio dovere e che è mia convinzione di dover notare a rispetto e del relatore e dei membri della Commissione.

PRESIDENTE. Se il signor senatore Albini vuol parlare, egli ha la parola.

ALBINI. Mi sembra veramente inutile il doversi occupare di una legge parziale per provvedere ai bisogni delle vedove, dei feriti e degli orfani, perchè questa sarebbe sempre dipendente dall'erario.

Siccome è stato rappresentato che l'erario non potrebbe supplire a tutti questi bisogni, sembrerebbe piuttosto di dover creare una cassa generale, quali ne esistono in quasi tutti gli Stati. Questo non sarebbe difficile, e questa mattina io mi era proposto di presentarvi un progetto su questo particolare. Con questo mezzo si potrebbe provvedere per il momento alle vedove, agli orfani ed ai feriti, ed in seguito alle pensioni di ritiro.

Se questo mezzo vi sembra adattabile, si potrebbe facilmente formulare; io non lo credo difficile, poichè è messo in pratica da varie altre nazioni. Non vi è che a fare qualche cambiamento nella tabella, e aumentare o diminuire dove si crederà opportuno; allora la cosa sarà facilissima.

COLLA, relatore. Domando la parola per supplire a un difetto di memoria.

L'altro appunto accennato dal commissario del re, ed al quale io volevo rispondere, si è che io abbia cambiato di pensiero da ieri ad oggi, nell'ammettere ieri il diritto alla pensione di ritiro e di contestarlo ora.

Io non ho contestato questo diritto; io ho detto che, siccome il diritto delle pensioni è finora iguoto fra noi, che siccome la legislazione generale per le pensioni è tutta fondata su ciò che ciascun ufficiale pubblico debba servire finchè la salute lo regge, finchè l'età non è troppo avanzata, io credeva che non si potesse derogare a questa regola, se non quando si avesse una legge generale, la quale conservi o modifichi queste disposizioni. Per esempio, se una legge stabilisce che ci vuole una certa età, allora si potrà vedere se questa si possa richiedere egualmente dai militari.

Io non dico che si debba rifiutare; io sono anzi affatto propenso per riconoscere e concedere questo diritto anche ai pensionati civili; ma anche questo diritto vuol essere combinato colle altre disposizioni, e, siccome si è detto di altri paesi in cui questo diritto è ammesso, convien altresì riconoscere che in altri paesi è stabilito il diritto nel Governo, anzi il dovere di mettere in ritiro gli uffiziali ad una certa età.

Per altre combinazioni e condizioni di cose per le quali, come ho detto, e lo ripeto, è necessario che la legge presente vada concorde colle altre, ammetto provvedere a ciò che è urgente e rigetto tutto ciò che non è urgente.

DE LAUNAY. Je demande la parole.

PRESIDENTE. Il senatore De Sonnaz avea chiesto di parlare, ora esso ha la parola.

DE SONNAZ. Vi rinuncio.

PRESIDENTE. Allora la parola è al senatore De Launay.

DE LAUNAY. Qu'il me soit permis de revenir un instant sur ce qui s'est passé au sein de la Commission relativement à la proposition qu'elle a fait, par l'organe de son rapporteur, de scinder la loi des pensions.

Notre honorable collègue M. le sénateur Bava, alors ministre, a bien voulu, à notre invitation, se rendre dans notre bureau, et là il est entré dans toutes les explications qui pouvaient nous éclairer.

Entre autres choses il nous a dit et nous avons compris que les lois organiques sur l'armée étaient préparées, qu'elles allaient bientôt paraître; nous avons dû le penser d'autant plus facilement, que quelques jours après ces lois ont reçu un commencement d'exécution par la réorganisation des régiments et la nouvelle destination des généraux.

Or, comme la Commission pensait à l'unanimité que la loi sur les retraites et sur les pensions n'était que la suite, le corollaire de ces lois organiques, ce fut là le motif qui nous engagea à faire au Sénat la proposition de ne s'occuper, pour le moment, que de la loi sur les pensions des veuves et des orphelins, et de renvoyer celle sur les retraites après l'organisation de l'armée, qui devait nous éclairer sur la fixation de ces retraites, en déclarant cependant que la Commission était prête à entrer dans la discussion de la loi entière, si le Sénat le décidait ainsi.

Le Sénat ayant adopté ce dernier parti, il ne nous reste qu'à obéir à sa décision.

Je me permettrai donc quelques observations sur la loi en général.

Je ne puis partager l'opinion de ceux qui voudraient comparer les militaires aux employés civils, en ne rendant obligatoire pour le Gouvernement, malgré le temps fixe, la concession de la retraite que lorsque l'officier est entièrement usé et qu'il ne peut plus continuer le service.

D'abord, messieurs, les officiers subalternes, lieutenants et sous-lieutenants qui auront droits à la retraite après 25 ans, sortent ou sortiront tous de la classe des sous-officiers.

C'est un rude métier que celui des sous-officiers; on peut dire, lorsqu'on a été témoin de leurs fatigues journalières, surtout de celles pour l'instruction, qu'après 25 ans de service leur constitution est détruite; ils sont sujets presque tous à des infirmités précoces; leur accorder une retraite après 25 ans, ce n'est qu'une justice et une nécessité.

Nous devons, messieurs, un grand intérêt à la classe des sous-officiers; ils sont le nerf de l'armée; en général ils sont les modèles qui servent à former le soldat, par leur conduite, leur service et surtout par leur attachement pour le Roi et la patrie; laissons-les jouir, après 25 ans, d'un peu de repos, qu'ils ont bien gagné après tant de fatigues et de privations.

Quant aux généraux, aux officiers supérieurs et aux capitaines, je trouve la limite de 30 ans de service, pour arriver à la retraite, juste et équitable; ils ont aussi par ce laps de temps mérité le repos soit par leurs services, que par les sacrifices qu'ils ont fait dans leur longue carrière.

En général, je pense qu'une fois que la loi a fixé la limite des années de service pour la retraite, si les officiers la demandent, ils y ont droit comme à une propriété, surtout d'après le système des rétentions qui va être admis.

Quant aux rétentions, je désire qu'elles aient lieu, comme en France, pour tous les militaires sans exception, même sur les pensions et retraites. L'armée les supportera sans répugnance lorsqu'elle verra qu'elles ont lieu pour améliorer son sort, et le ministre trouvera là une abondante ressource pour faire face aux retraites.

Je profite de cette occasion pour appeler l'intérêt de M. le ministre de la guerre sur la triste position des officiers subalternes; lui qui toute sa vie s'est occupé avec tant de zèle, tant d'activité du bien être de ses subordonnés, ne le leur refusera pas, j'en suis sûr.

Les sous-lieutenants et lieutenants d'infanterie ont une paye insuffisante; ceux qui n'ont rien de chez-eux (et c'est le plus grand nombre) sont, permettez-moi de le dire, messieurs, dans une position triste et misérable; payés à peu près comme dans l'ancien régime, ils ne peuvent vivre que de privations. Lorsque les logements, les pensions, les vêtements, les chaussures, etc., ont doublé de prix, ce n'est qu'avec une bien dure et continuelle économie qu'ils peuvent aller au bout de l'année; et, croyez-le bien, messieurs, quand on est

sous le poids de besoins indispensables et continuels, on n'est plus disposé à servir avec le même zèle, la même activité; on se laisse aller plus facilement au dégoût du métier, et souvent à des écarts dangereux.

Je voudrais d'abord qu'on abolit les rétentions en usage; que l'appointement des sous-lieutenants fut porté au moins à 100 francs par mois, et celui des lieutenants à une somme proportionnelle; alors ils pourraient vivre, sinon largement, au moins convenablement, et nous serions encore loin de la France, qui, outre l'appointement que j'indique, accorde encore une indemnité de logement et une autre pour l'entrée en campagne, ce que nos finances détériorées ne nous permettraient peut-être pas d'adopter. Contentons-nous, pour le moment, d'entrer dans une voie d'amélioration.

Monsieur le ministre de la guerre a beaucoup voyagé pour son instruction, il a pu voir différentes armées; il aura conservé l'impression que nos subalternes sont ceux des différentes nations qui sont dans la position la plus fâcheuse; c'est celle que j'ai conservé moi-même en voyant de près l'état militaire étranger.

Je fais aussi des vœux pour qu'on adopte une fois pour toutes une uniforme invariable, pour que nos subalternes ne soient pas ruinés par de fréquents changements.

(I senatori La Marmora, De Sonnaz e Colli domandano la parola.)

Si je vous faisais l'énumération de ces divers changements, vous les croiriez fabuleux.

Ayons soin, messieurs, de notre excellente armée, qui naguères a fait ses preuves de courage, de dévouement dans deux campagnes successives; entourons-la de toute notre sollicitude; car, dans ces temps difficiles, c'est elle qui à l'intérieur saura maintenir l'ordre, et à l'extérieur elle fera respecter notre nationalité sous un Roi vaillant et courageux, qui possède son amour et son dévouement le plus entier.

DELLA MARMORA ALBERTO. Io non aveva preso la parola che per richiamare all'ordine la discussione, e sul regolamento, cioè a dire che ieri era stato deciso che si passerebbe alla votazione degli articoli. . . .

COLLI. Io desiderava solamente di avere la parola per dichiarare che io mi unisco assolutamente a tutte le opinioni emesse dal generale De Launay, e mi trovo felice di avere un'occasione per insistere sulla necessità assoluta di migliorare la sorte degli ufficiali subalterni.

Quanto poi ha avuto luogo nel seno della Commissione, egli lo ha detto, e credo necessario ancora di protestare che la Commissione, se ha avuto qualche dubbio, era relativo questo al momento di fare la legge, ma non mai al modo di farla; imperciocchè il modo di farla e l'opportunità di accrescere la tariffa era in cuore di tutti i senatori che componevano la Commissione stessa.

BAVA. C'est pour rectifier une erreur de mon honorable collègue M. le général De Launay que je prends la parole; il a dit que j'avais annoncé à la Commission que toutes les lois organiques de l'armée étaient terminées; probablement je me suis mal expliqué, et la vérité, au contraire, est que la loi sur l'état ou position des officiers se trouve finie, que celle sur l'avancement était presque achevée, qu'on travaillait à la réorganisation de l'armée, au terme de laquelle seulement on pourrait s'occuper de la loi de recrutement.

DELLA TORRE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Della Torre ha facoltà di parlare.

DELLA TORRE. Ora non siamo più come per lo passato;

l'arbitrario è proscritto dalle presenti istituzioni; perciò io penso che si abbiano a stabilire regole fisse, le quali servano di certa norma per tutto quello a cui si pon mano; quindi sono pure necessarie delle regole per questo, affinché il Ministero non rimandi coloro che più gli talenti di licenziare, e così gli sia tolto ogni arbitrio.

DE SONNAZ. Messieurs, je trouve une lacune dans la loi qui vous est proposée. L'article 6 pourvoit d'une pension les officiers qui se trouvent inabiles au service après 15 ans de service effectif; la loi ne pourvoit point pour les sous-officiers et les soldats. Je crois qu'il serait juste et convenable de leur assurer un sort lorsque, avant le temps fixé pour le droit à la pension, les infirmités précoces les rendent invalides. Après 15 ans de services, quoique ces infirmités ne soient pas précisément acquises dans un service commandé, il serait cruel de les renvoyer en simple congé, incapables qu'ils seraient de gagner leur vie.

Il me semblerait donc de toute justice qu'ils fussent admis à passer, suivant leur aptitude, dans les vétérans ou dans les invalides, jusqu'à ce qu'ils eussent acquis le droit à la retraite. Sous le Gouvernement absolu, les inspecteurs les recommandaient à la munificence du Roi; mais, sous le Gouvernement constitutionnel, il me paraît donc très-juste que le sort de cette partie de l'armée, qui porte le poids le plus rude du service, soit assuré par la loi.

PRESIDENTE. Mi faccio lecito di notare che queste osservazioni cadranno in acconcio quando verrà l'articolo in cui si fissa a chi appartenga il beneficio di godere la giubilazione e la pensione di riposo.

DE SONNAZ. Vorrei ancora dire una parola.

Risponderò, se permette il signor presidente, a taluni che han già fatto osservare che in altri paesi si fissava un'epoca in cui la ritirata era obbligatoria. Io vorrei rispondere essere ben vero che in Francia questa ritirata era obbligatoria, ma che questo non sia senza inconvenienti, non si può dire, perchè, per esempio, la Camera dei deputati, il Parlamento di Francia, decretava che a 64 anni i tenenti generali dovessero essere messi in ritirata. In quel tempo, il tenente maresciallo Valée, che aveva 64 anni compiuti da tre mesi, conquistò Costantina, ed allora fu obbligato il Parlamento francese a fare una legge eccezionale per questo tenente generale per mantenerlo nel servizio.

Quando un ufficiale di qualunque grado sia valevole a continuare il servizio, se i suoi servizi possono essere ancora vantaggiosi, il collocarlo così a riposo pare a me che sia una durezza la quale non è fatta per incoraggiare i sentimenti di buon servizio.

PRESIDENTE. Io debbo porre il Senato in grado di deliberare sulla chiusura della discussione, sottoponendogli lo stato presente della quistione generale intrapresa.

Nella seduta di ieri il Senato aveva già deliberato che non dovesse più darsi passo alla quistione preliminare, provocata dalla Commissione, per la quale si proponeva che l'esame della legge fosse ristretto ad una sola parte di essa. Non mi è lecito adunque di mettere ora nuovamente ai voti la questione medesima da alcuni oratori riprodotta.

Vero è che questa questione preliminare dal relatore della Commissione fu alquanto modificata, in quanto che egli propriamente concentrò tutta la questione nell'altra gravissima del diritto che può appartenere all'armata di chiedere la giubilazione; questione la cui gravità è somma, perchè mossa da principii strettamente connessi colle condizioni del Governo monarchico-costituzionale. Ma neppure in questo rispetto io posso assoggettare a voto preliminare le fatte os-

servazioni, sia perchè non si è fatta a tal uopo specifica proposta nelle forme volute dalle nostre regole, sia perchè rimane tutto il luogo a tenerne conto allora che si discuterà l'articolo primo della legge, il quale contiene espressa indicazione del diritto della giubilazione concesso alla milizia. Coloro pertanto che stimano troppo generosa questa parola avranno campo a modificarne la portata nell'esaminare quell'articolo.

Io intanto deggio tenermi nei termini della discussione generale ed interrogare il Senato se sia suo intendimento di chiuderla.

DELLA MARMORA ALBERTO. Domanderò un momento di sofferenza al Senato per fare una interpellanza al ministro della guerra, onde sapere se la distribuzione dei banchi di sale e tabacco che l'amministrazione delle finanze mette, credo, per un terzo alla disposizione del Ministero della guerra, continuerà a farsi come per lo passato.

È debito mio di farlo avvertito che la Sardegna non ha mai finora partecipato a questo favore; tanto è vero che, avendo io fatto nell'anno scorso calde istanze per una vedova di un ufficiale stato ucciso a Santa Lucia, mi fu risposto che per la Sardegna, in ordine ai banchi di sale e tabacco, ne disponeva la gabella, e che il ministro della guerra non aveva nessun posto da dare.

Si come adesso si è stabilito che non vi deve più essere distinzione tra la Sardegna ed il continente, io prego perciò il ministro della guerra di voler prendere questo in considerazione, affinché, occorrendo il caso di dover disporre di un banco di sale e tabacco, i Sardi possano concorrervi egualmente che quelli del continente.

DELLA MARMORA ALFONSO, ministro della guerra. Ammetto che finora nel disporre dei banchi di sale e tabacco siansi fatte molte irregolarità che hanno alquanto dell'arbitrio; ma questo non riflette il Ministero della guerra, ma bensì quello delle finanze. In conseguenza sarà una questione da trattare prima al Consiglio dei ministri, quindi si potrà prendere in considerazione l'osservazione fatta dall'onorevole senatore, e che io credo giustissima.

PRESIDENTE. Io ho dunque l'onore di riproporre al Senato la chiusura della discussione generale.

(Il Senato ne adotta la chiusura.)

Ora rimane aperta la discussione sui singoli articoli.

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AGGREGAZIONE DEL MANDAMENTO DI OVADA ALLA PROVINCIA DI NOVI, MODIFICATO DALLA CAMERA.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Mi spiace d'interrompere, ma, prima che il Senato passi alla discussione proposta degli articoli, domanderei la parola per la comunicazione di un progetto di legge già approvato dal Senato ed emendato nell'articolo 4 dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. La parola è al signor ministro dell'interno.

GALVAGNO, ministro dell'interno. (V. volume Documenti, pag. 181)

DI SANTA ROSA, ministro d'agricoltura e commercio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Mi permetta che prima sia dato atto al ministro dell'interno della presentazione di questo progetto di legge.

(Il Senato ne dà atto.)

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA VERIFICAZIONE DEI PESI E DELLE MISURE.

PRESIDENTE. Il ministro d'agricoltura e commercio ha la parola.

DI SANTA ROSA, ministro d'agricoltura e commercio. (V. volume Documenti, pag. 193.)

PRESIDENTE. Il Senato dà atto al ministro d'agricoltura e commercio della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà dato alla stampa e quindi distribuito negli uffici.

RIPRESA DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LE GIUBILAZIONI E PER LE PENSIONI MILITARI.

PRESIDENTE. Io passo a dar lettura dell'articolo 1 della legge.

« Art. 1. I militari dell'armata di terra hanno diritto alla giubilazione:

« 1° Per anzianità di servizio;

« 2° Per infermità o ferite incontrate per ragione di servizio. »

È aperta la discussione su questo articolo.

CHIEDO. Mi pare che si dovrebbe aggiungere anche per motivo d'età, perchè potrebbe essere che qualcheduno incominciasse a servire un poco tardi e che giungesse in una età in cui, relativamente al grado che occupa, fosse troppo avanzato negli anni e non potesse sostenerne le fatiche. Parmi adunque che in questo caso abbia diritto di chiedere la giubilazione, e che questa fosse regolata secondo gli anni di servizio prestato. (Breve sospensione)

PRAT. Si potrebbe consultare intanto la Camera se questa aggiunta sia appoggiata.

PRESIDENTE. Attendendo che il signor senatore scriva la sua aggiunta, io domanderò se l'aggiunta dell'età alle altre condizioni dell'articolo primo viene appoggiata. (È appoggiata.)

ALFIERI. Io mi farò lecito di domandare in qual senso si intenda questa proposta; poichè, quando nell'articolo 1° è stabilito: *I militari dell'armata avranno diritto alla giubilazione*, vuol dire che avrebbero un dato numero d'anni da compiere al servizio militare. Se dunque l'uomo d'età inoltrata avrà compiuto il suo servizio, è inutile di aggiungere l'età. Domando perciò una spiegazione a questo proposito, perchè altrimenti non si comprenderebbe lo scopo dell'aggiunta che si è proposta; l'età non può far merito indipendentemente dal servizio; si è dunque sempre la quantità degli anni passati al servizio che deve determinare l'ammissibilità.

PRESIDENTE. Spetta all'autore dell'emendamento il dare questa spiegazione.

CHIEDO. Suppongo che qualcheduno entri al servizio a 50 anni in qualità di soldato o bass'uffiziale, e che gli riesca di essere promosso ufficiale. Giunto all'età di 45 anni non avrà che 15 anni di servizio; a 50 non ne avrà che 20, e sarebbe già vecchio per far da subalterno; quindi io vorrei che potesse chiedere la sua giubilazione, e che avesse diritto ad una pensione proporzionata agli anni del suo prestato servizio.

BAVA. L'article 6 du présent projet de loi pourvoit pour ceux qui seront, à motif de leur âge ou de leurs infirmités, obligés de se retirer avant d'avoir servi le temps prescrit

pour obtenir le *minimum* de la pension, et pourvu que l'individu ait au delà des 15 ans de service, il aura droit à une pension, qui sera formée par autant de 30^{mes} ou de 25^{mes} du *minimum* de la pension de son grade qu'il comptera d'années de service.

CHIDO. Ma avrà egli il diritto di domandare la pensione? A mio avviso altro è il diritto di domandare una pensione, altro è il diritto alla medesima.

ALFIERI. Io credo che non si debba perdere di vista le disposizioni dell'articolo successivo, che è l'articolo 6.

Si è stabilito che si debba tener conto di un dato dell'età provetta. E qui mi sembra d'aver presente una circostanza che non si deve pretermettere nello stabilire il *maximum* relativo alle pensioni militari, per cui queste pensioni nel *maximum* si differenziano da quelle che si accordano per altri servizi, ed è che il servizio militare è obbligatorio, mentre gli altri non lo sono.

Noi dobbiamo aver presente che una gran parte degli ufficiali (lasciando da parte i soldati i quali sono anch'essi nel caso di aver diritto alle pensioni di riposo) vengono dalla condizione di soldati, e che questi sono stati condotti obbligatoriamente al servizio; mentre nessuno è obbligato d'entrare nella magistratura e nell'amministrazione; ed è perciò che, se non fosse per altro verso ammissibile il diritto a pensione per gli altri impiegati (cosa che io non intendo attualmente discutere), sarebbe sempre aperta la condizione di quelli cui si può accordare una pensione militare.

Riducendo ora il mio discorso al punto della questione, ripeto che non mi pare che si possa fare una condizione d'ammissibilità alla pensione dal solo titolo di età, se va disgiunta da quella condizione di un dato numero d'anni di servizio.

CHIDO. Allora sarebbe il caso di aggiungere anche la condizione: purchè abbia servito tanti anni. . . .

Varie voci. L'articolo 3 già vi provvede.

CHIDO. Se un militare si trova in un'età da non più potere continuare il suo servizio, io credo che debbe avere il diritto di chiedere il suo ritiro, e che se ha un certo numero d'anni di servizio, di cui si può fissare il *minimum*, abbia il diritto ad una pensione. Quando uno serve, contrae un impegno di servire finchè può. . . .

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Poichè ella insiste nel suo emendamento, io la pregherò di metterlo per iscritto, di formulare una proposizione.

COLLA, relatore. Mi permetto di notare che l'aggiunta proposta dal senatore Chido, quando potesse aver luogo, dovrebbe essere riservata nella discussione dell'articolo 5. Qui si tratta di stabilire le circostanze che danno diritto alla giubilazione, l'anzianità di servizio cioè e le infermità. Il vedere poi se l'età della persona che chiede la giubilazione combinata con l'anzianità di servizio possa dar luogo a qualche favore speciale, è cosa che deve venire esaminata quando si discuterà l'articolo 5.

CHIDO. Allora io non ho alcuna difficoltà di ritirare per ora il mio emendamento, riservandomi di riproporlo a suo tempo.

PRESIDENTE. L'autore dell'emendamento riservandosi di proporlo all'articolo 5, e non domandandosi da altri la parola sul paragrafo 1 dell'articolo 2 cadente in discussione, io lo rileggerò.

DE CARDENAS. Benchè io mi fossi prescritto di non parlare sopra questa questione, tuttavia prendo la parola per fare un'interrogazione al Ministero ed alla Commissione sull'armata di mare. Desidererei sapere per qual motivo nel pre-

sente articolo si fa cenno dei militari *dell'armata di terra*, e non si parla *dell'armata di mare*. Sarebbe metterla in una condizione troppo diversa, il non accordarle il diritto che si accordasse a quella di terra.

ALBINI. Domando la parola.

BAVA. Je prévient l'honorable préopinant que la présente loi ne concerne que les seules troupes de terre; elle prévoit cependant le cas d'un embarquement des dites troupes et fixe les avantages à elles dévolus. Quant à l'armée navale, une Commission est instituée pour rédiger un projet de loi des pensions de retraite, et lorsque ce travail sera fini, je pense qu'il sera soumis au Parlement.

ALBINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al signor senatore Albini.

ALBINI. Vi è una legge speciale per la marineria, e per le pensioni havvi stabilita la cassa degli invalidi, alla quale devesi fare qualche modificazione, come ha accennato l'onorevole senatore generale Bava.

(Posti ai voti i due paragrafi di cui è composto l'articolo 1, vengono essi successivamente approvati, assieme all'intero articolo.)

PRESIDENTE. Ora viene l'articolo 2, così concepito:

« Hanno diritto alla giubilazione per anzianità di servizio, cioè:

« Gli ufficiali generali, gli ufficiali superiori ed i capitani dopo 30 anni di servizio.

« I luogotenenti e sottotenenti, i bassi uffiziali e soldati dopo 25 anni di servizio. »

A questo articolo, vale a dire al 1° paragrafo di esso, la Commissione ha proposto di aggiungere la parola *effettivo*, acciocchè il servizio di cui si parla si intenda solamente di servizio effettivamente prestato: propone ancora di togliere le parole *di servizio* nel secondo alinea, e concludere per conseguenza il paragrafo con le parole *i soldati dopo 25 anni*.

In ultimo propone di estendere il favore della giubilazione anche ai cappellani, agli uffiziali sanitari ed agli impiegati civili, professori, maestri dell'accademia militare; per la qual cosa ha progettato quest'articolo nel modo seguente (Vedi volume *Documenti*, pagina 280.)

STANA. A suo tempo domanderò la parola per oppormi a questo emendamento.

DI PETTINENGO, regio commissario. In quanto ai professori e maestri dell'accademia, il Ministero, riflettendo che in questa legge non si è fatta menzione degli impiegati civili addetti al servizio militare, dei funzionari dell'azienda di guerra, di artiglieria, di marina, crede per ora non sia il caso di comprendere e di far cenno in questa legge dei professori, maestri ed altri impiegati dell'accademia, i quali possono tuttavia godere dei vantaggi che loro sono attribuiti dal regolamento del 1831, mentre, o si vorranno considerare come impiegati civili, ed allora correranno la sorte di questi; oppure come membri del corpo insegnante, ed in questo caso saranno loro applicate quelle norme che la legge per il corpo insegnante stabilirà in caso di ritiro, con quelle specialità che si crederà conveniente di far a loro favore; perciò il Ministero crederebbe, nel corso della legge, di far astrazione per ora dagli impiegati dell'accademia, nulla essendo innovato al regolamento del 1831.

FRANZINI. In aggiunta all'emendamento proposto dalla Commissione, desidererei che venissero compresi eziandio quegli impiegati che, quantunque addetti ad un corpo militare, non esercitano però precisamente funzioni militari, come sono gli *incisori* ed i *disegnatori* applicati all'ufficio

topografico dello stato maggiore generale, di maniera che si avessero per essi gli stessi riguardi che si hanno per gli impiegati dell'azienda generale, d'artiglieria ed altri.

COLLA, relatore. Vorrei domandare alcune spiegazioni al commissario regio riguardo agli impiegati civili, professori e maestri dell'accademia.

Mi pare che il regolamento dell'accademia (se non erro) stabilisca che questi impiegati debbano godere della giubilazione a norma del regolamento militare, e che saranno assimilati, se maestri, al grado di sottotenente; se professori, al grado di tenente, ed altri al grado di capitano. Quindi, sopprimendo quest'aggiunta, non vi sarebbe più legge che regolasse i loro diritti, mentre non sarebbero ammessi a godere della giubilazione come impiegati civili, perchè non sono riconosciuti come tali, e non potrebbero esserlo come impiegati militari, non essendovi disposizione nella legge che li riguardi.

DI PETTINENGO, commissario regio. Può essere che mi sia male spiegato, poco uso alle discussioni parlamentari: domando scusa se il pensiero non è stato presentato nel modo con cui l'ho concepito.

Non è già che io intenda togliere i vantaggi che sono appunto stabiliti da un regolamento speciale ai professori di accademia; il quale li pareggia appunto ai gradi militari, ed essi approfitteranno della nuova legge per la pensione maggiore che verrà stabilita per il grado cui sono pareggiati. Niente essendo innovato intorno al corpo insegnante dell'accademia, essi godranno dei vantaggi che anteriormente avevano.

COLLA, relatore. Il regolamento dell'accademia dice che gli impiegati, professori e maestri godranno della pensione dei gradi cui sono assimilati dopo 20 anni di servizio; questa è la disposizione della legge: se non si ripete, si intende revocata. Saranno necessari perciò allora 30 anni di servizio.

DI PETTINENGO, commissario regio. Credo che nel regolamento del 1831 non vi fosse menzione. Nella legge che è vigente ora, i professori dell'accademia non sono menzionati. Si è quindi giudicato che in quello stesso modo che nel regolamento non si sono compresi gli altri impiegati civili, ma addeffi al servizio militare, così, considerando in questa categoria egualmente i professori e maestri della regia militare accademia, essi non dovessero adesso essere compresi in questo regolamento rispetto al favore che la nuova tariffa stabilisce ai gradi cui sono pareggiati, senza che punto siano lesi nei loro 20 anni.

Si è creduto adunque di non farne menzione per la stessa ragione che questa legge non è intesa a stabilire le pensioni di tutti coloro i quali prestano l'opera loro per l'armata, nè per gli impiegati civili del Ministero di guerra, nè per l'azienda dell'artiglieria, ma solo per l'armata, nello stesso modo in cui era concepita ed intesa la legge del 1831, alla quale colla presente si è creduto di apportare i miglioramenti opportuni e necessari per il prosperamento dell'armata.

COLLA, relatore. Temo, anzi credo fermamente che, se si provvede in questo modo, i professori e ripetitori dell'accademia siano assolutamente esclusi da qualunque giubilazione; perchè quanto agli impiegati civili del Ministero di guerra e dell'azienda d'artiglieria rimane stabilito che essi godano della pensione stabilita dal regolamento del 1831 per tutti gli impiegati civili. Ma tuttavia gli impiegati e professori dell'accademia militare non sono compresi nella legge generale, e non hanno una disposizione speciale che li assimili ai militari; epperò, se non si provvede per essi, non vi ha legge che li contempli.

DI PETTINENGO, commissario regio. Ho rappresentato il pensiero che aveva diretta la compilazione di questa legge. Il Ministero, del resto, non ha difficoltà da fare riguardo ad un'idea di emendamento. Io mi credetti solo in dovere di esporre le ragioni per cui gli impiegati di cui si tratta non siano stati contemplati nella legge.

PRESIDENTE. La regolarità avrebbe richiesto che di questa discussione si fosse tenuto conto al fine dell'articolo, perchè relativa ad un'aggiunta; ma posto che la questione si è inoltrata anche a riconoscere la convenienza di quest'aggiunta, io debbo dare la parola al senatore Stara, il quale aveva fatto conoscere da prima di richiederla su questo stesso argomento.

STARA. Come che osi appena alzare la voce nella presente discussione, in cui si ventila una materia affatto estranea e disparata dagli studi ed occupazioni di un magistrato, e che, nel prendere la parola su di essa; io debbo giustamente temere d'incorrere la taccia ch'io voglio mettere la falce nella messo altrui, ciò non di meno non posso ristarmi dal venire facendo di tratto in tratto alcune poche e brevi osservazioni sul progetto di legge presentato, le quali mi si parano dinanzi nell'esame del medesimo su alcuni articoli, tanto per rispetto a quello proposto dal Ministero, quanto a quell'altro già emendato dalla nostra Commissione.

A così fare mi spinge la coscienza del mio ufficio. Assaisimo poi mi conforta la benignità ed indulgenza di cui voi mi avete onorato per l'addietro, e di cui spero mi vorrete essere cortesi anche di presente; e tanto più di buon grado mi faccio a rassegnare queste mie osservazioni ai vasti lumi, alla profonda sapienza ed alla perizia degli insigni maestri della Parte di cui si onora questa Camera, perchè, se le mie osservazioni non avranno il merito della novità e dell'opportunità, gioveranno almeno a viemmeglio chiarire questa importante materia, ed a togliere forse me stesso dall'errore in cui per avventura abbia potuto, mio malgrado, incorrere.

Premessa questa mia dichiarazione, io vengo senz'altro ad alcune considerazioni, per le quali crederei che non debba essere ammessa la differenza, che si vuole porre per mezzo dell'emendamento proposto dalla Commissione, tra gli ufficiali sanitari, i cappellani, i maestri ed altri impiegati a cui accenna l'emendamento medesimo, in quanto che prima si richiedono 25 o 30 anni, poi secondariamente vuolsi che bastino 20 anni per dare loro il diritto a chiedere una giubilazione.

Pare a me che questa disposizione riesca troppo gravosa al regio erario, e che siavi un tempo troppo breve per concedere un simile diritto. Nè mi muovono in contrario le ragioni addotte dalla Commissione a sostegno della sua opinione. Ed in primo luogo, che, se si richiede pei capitani ed altri simili impiegati maggiore studio per avere il corredo necessario ad esercitare le loro incombenze e convenevolmente cominciare la carriera loro, essi hanno un largo compenso nella vita più comoda che conducono nell'esercizio di simili loro funzioni, cosa che fa altresì sperare che potranno esercitare più lungamente il loro ministero, ed acquistare per tal modo con una maggiore facilità la loro giubilazione, anche prestando un servizio di 25 o 30 anni.

In secondo luogo, che, se egli è vero che si richiedano lunghi e profondi studi, ed anche un maggior numero d'anni prima di intraprendere quella carriera, non è meno vero che anche ne' magistrati, negli altri amministratori e pubblici funzionari si richiedano molte e singolari qualità, molte sofferenze, molta prudenza, e per conseguente un maggior numero d'anni prima che possano essere abilitati all'esercizio

delle loro incombenze e ad intraprendere una qualche carriera. Epperò non solo 20 anni di servizio non danno diritto ad un magistrato, ad un amministratore, ad altro pubblico funzionario qualunque di chiedere una pensione, ma né anche 50 anni. Anzi un magistrato, amministratore o pubblico funzionario, non solo non può avere diritto, ma neppure chiedere di essere giubilato, se non è la sua dimanda accompagnata da altre ragioni e avvalorata da altri titoli per renderla ammissibile.

In terzo ed ultimo luogo io dico che questa disposizione non è necessaria a coloro per cui si vuole introdurre, e che per lo contrario condurrebbe a spendere molto denaro, e sarebbe di molto pregiudizio al regio e pubblico servizio.

Non è necessaria, come dissi, in favore di quelli per cui si vuole introdurre questa disposizione speciale, in quanto che, ammesso anche che dovessero contare un maggior numero d'anni, ammesso eziandio che debbano principiare la loro carriera, per esempio a 30 o 25 anni, quand'anche si esigessero 25 anni, arrivano ad un'età non molto avanzata. Invece, se soli 20 anni dovessero bastare, comprendendo anche il loro servizio all'età di 25 o 30, arriverebbero a 45 o 50 anni, età la più florida, età in cui maggiormente sarebbero atti a prestare i loro servizi.

Questa, come dissi, non è necessaria per loro, e reca un gran pregiudizio al regio servizio, in quanto che al punto precisamente in cui potrebbero rendere più lodevoli e più utili servizi all'armata si ammettono per loro stessi al diritto di dispensarsi da questo servizio, e così resta l'armata priva dell'opera che potrebbero prestare nell'età ancor vegeta di 45 o 50 anni.

Quindi io credo che non si debba introdurre questa speciale disposizione, ma che si debba ritenere la disposizione generale che prescrive 25 a 50 anni, secondo i varii gradi.

(Il senatore Bava e il commissario regio dimandano la parola.)

PRESIDENTE. La parola è al commissario del Re.

DI PETTINGO, commissario regio. Farò conoscere al Senato quali sono state le ragioni che hanno indotto il Ministero a entrare nelle viste dell'onorevole signor senatore, testè dichiarate in opposizione all'aggiunta all'articolo 2 che avrebbe fatto la Commissione, distinguendo i cappellani ed il corpo sanitario. Ai cappellani sono dovuti tutti i riguardi accennati dalla Commissione. Molti ed essenziali sono i servizi che essi prestano in tempo di guerra, come importanti sono quelli che in tempo di pace prestano o possono prestare tanto presso gli ospedali, quanto ordinariamente nell'interno dei reggimenti, impiegati in opere, direi filantropiche, secondo che i colonnelli vogliono destinarli. Esistono poi in favor loro molte disposizioni benefiche, e direi anche filantropiche, secondo che i colonnelli vogliono riguardarli. Nulladimeno essi possono ottenere il posto da cappellani ad un'età assai giovane, e non più che di 25 o 26 anni. A quest'età essi conseguono uno stipendio il quale corrisponde per loro a maggior beneficio che non sia per qualunque altro ecclesiastico, perchè il loro stipendio è fissato a lire 1400. Il servizio che prestano appunto in tempo di pace non è tale che pel corso di 20 anni debbano trovarsi stanchi e che siavi la necessità realmente di ricompensarli.

Avvertasi che ai 1400 franchi vi è da aggiungere il prodotto della loro messa; epperò eglino si trovano in buona condizione. Questi sacerdoti giunti ad un'età in cui non potessero soddisfare ai servizi che loro vengono imposti dal loro beneficio, dovrebbero nell'ordinaria loro condizione sottostare ad una perdita, ed incaricare un altro ecclesiastico di

disimpegnarli. Così non è nel servizio militare che fa il cappellano. Se è in tempo di pace, il suo servizio può farlo ad un'età maggiore, oltre i 45 anni, a cui toccherebbe dopo 20 anni di servizio. Inoltre è pareggiato al capitano, ed essendosi fatto vantaggio nella tariffa alla pensione del capitano, resta perciò anche aumentata al cappellano in modo progressivo. D'altronde il cappellano si potrebbe ammettere, qualora il Senato credesse di dover fare quest'aggiunta all'articolo 20, in cui vi è un aumento per 12 anni di grado, qualora volesse riconoscerlo. Ma il Ministero crede che per quel limite di 50 anni i cappellani pareggiati ai capitani, godendo del beneficio che loro porge la tariffa, sono abbondantemente ed in un modo conveniente provvisti.

STARA. Godo di incontrare in ciò l'approvazione del Ministero.

ALBINI. Pare che a quest'articolo dei cappellani e dei professori di medicina e chirurgia potrebbe rimediarsi coll'accordare loro la pensione di ritiro a vent'anni, quindi ridurre al quinto la quantità della pensione che loro sarebbe potuto toccare a venticinque e accordarla al loro ritiro. Se poi volessero continuare sino all'età di venticinque anni di servizio avrebbero la pensione.

DE SONNAZ. Les aumôniers ne peuvent entrer en carrière avant 26 ans, et pour la plupart ils en ont bien plus; je pense, qu'en prenant un moyen-terme on serait au dessous du vrai, en estimant leur entrée au service à 28 ou même à 50 ans. Leur service dans les hôpitaux, même en temps de paix, est un service pénible. A l'âge de 50 ans ils peuvent difficilement être encore susceptibles du service en temps de guerre. Nous les avons vu suivre leurs régiments à pied, ou placés sur les canons faire tous leurs efforts pour ne jamais les abandonner. Certes il ne me paraît pas rationnel d'exiger un tel service d'un homme qui a passé la cinquantaine. Donc il faut maintenir aux aumôniers le droit qu'ils avaient par les anciens réglemens de passer en retraite après 20 ans de fonctions.

Pour les chirurgiens-majors et autres docteurs attachés au service militaire, la même circonstance milité en leur faveur, car eux aussi ne peuvent entrer que tard en carrière. Leur service, messieurs, est pénible en temps de paix et continué en temps de guerre; outre les marches le jour et la nuit avec la troupe, ils doivent panser les blessés, visiter les malades, établir les ambulances, visiter, soigner tous les malades, s'occuper de leur soulagement, de leurs besoins, de leur transport; comment sans la vigueur de la jeunesse ou de l'âge moyen pourraient-ils résister au service le plus laborieux, le plus pénible qu'il y ait à la guerre? Pour ces raisons et quelques-autres que j'ometts pour ne point abuser de vos moments, j'appuie l'amendement de la Commission.

RIBERI. Io dirò, signori senatori, brevi parole in appoggio dell'emendamento della Commissione in ciò che riguarda gli ufficiali militari di sanità. La Commissione ha notato molto opportunamente che il tempo che gli ufficiali di sanità percorrono, come allievi, non è un compenso adeguato alla perdita del beneficio d'un decennio. Ma non ha ella abbastanza determinato il numero degli ufficiali di sanità i quali percorrono lo stadio dell'alunnato. Ora, io che ho l'onore di presiedere al corpo sanitario-militare, sono in grado di dire che più della metà degli ufficiali che lo compongono non hanno percorso quello stadio, ma sono entrati nel corpo fregiati d'una laurea sola o medica o chirurgica, oppure d'ambue le lauree. Quegli anzi che sono entrati dopo l'anno 1844, in cui ebbe luogo la fusione delle due facoltà medica e chirurgica, vi entrarono colla doppia laurea; e si può prevedere

che coloro i quali vi entreranno d'or innanzi saranno pure addottorati in ambe le facoltà.

Or bene, non mi sembra cosa equa che, come compenso dell'aumento d'un decennio di carriera, si offra il tempo dell'alunnato, che i più degli ufficiali militari di sanità non hanno percorso, e non percorreranno d'or innanzi, stando l'attuale organizzazione. Ne viene, come conseguenza di ciò, che i più degli ufficiali di sanità già addottorati entrino nella carriera militare a 24 e 26 anni. Voglio essere generoso ed accordare che vi entrino a 24 anni. Ma se debbono percorrere 50 anni di carriera, come indica il progetto di legge, ben si vede che dovranno impiegarvi la parte più travagliativa della vita; si vede anzi che molti dovranno impiegarvi tutta la vita, giacchè la durata media della vita degli ufficiali di sanità risulta dalle statistiche essere press'a poco di 50 anni. È vero che i militari non sanitari hanno pure una simile durata media della vita, e forse minore: ma vi è tra essi questo grande divario che, mentre l'ufficiale di sanità non entra per solito in carriera fuorchè a 24 anni, i militari non sanitari vi possono entrare a 15 o 16 anni; le cose così essendo, è evidente che quegli ufficiali sanitari, i quali sopravviveranno al cinquantesimoquarto anno della vita in cui acquisterebbero diritto alla giubilazione, non avranno per vivere alcun altro compenso fuorchè il beneficio di cotesta giubilazione, giacchè a quella età l'uomo non è più atto a fare il lungo e penoso lirocinio di clientele. E notate, signori senatori, che cotesta giubilazione non è ancora gran cosa, perchè, come bene avvertiva la Commissione, piccolo è l'avanzamento nel corpo sanitario militare, essendovi soli tre o quattro gradi per arrivare all'apogeo di quella carriera, cosicchè quando un ufficiale di sanità, contrariamente a quanto succede agli ufficiali non sanitari, ha raggiunto il posto d'ufficiale di sanità in capo d'uno spedale, questo posto è solitamente per lui il bastone di maresciallo, e pochi ancora sono questi posti che stanno sull'apogeo della carriera sanitario-militare, e la giubilazione che loro compete è assimilata a quella che compete ai maggiori e capitani, essendovi in tutto il corpo sanitario-militare un solo che sia assimilato al grado di colonnello, ed è questi il presidente del Consiglio superiore militare di sanità.

Aggiungete ancora, signori senatori, che all'epoca della giubilazione vi sono per gli ufficiali non sanitari molti compensi nella reale casa d'Asti, nell'amministrazione e nei consigli di leva, nelle fortezze, ecc.; ma che per gli ufficiali di sanità non si offrono all'epoca della giubilazione alcuni altri compensi. Permettetemi, signori senatori, s'io, prendendo la cosa a più alti principii, vi dico che sino all'anno 1833 il corpo sanitario militare quasi non esisteva presso di noi; ch'esso fu, sarei per dire, incoato e bel bello formato sotto gli auspizii d'un onorevole senatore che siede qui fra noi, ed è l'ex-ministro Villamarina, a cui io son lieto di rendere questo pubblico atto di giustizia, e che i molti ministri della guerra che da due anni si succedettero e di cui alcuni siedono pure fra di noi, non eccettuato l'attuale ministro della guerra, tutti conferirono a migliorare la condizione del corpo sanitario-militare. Non per questo, si desiderano ancora miglioramenti: sono questi aspettati da tutto il corpo, e so che il ministro non vi è contrario. Figuratevi, ciò stante, signori senatori, quale scoraggiamento sarà per entrare negli animi degli ufficiali militari di sanità quando, mentre aspettano con ansietà questi miglioramenti, udranno che in quella vece il Senato ha adottata una legge non di progresso, ma di regresso; non di miglioramento, ma di peggioramento. E per certo i servizi ch'esso rende meritano una sorte migliore; l'ufficiale di sanità è, come a dire, quasi la provvidenza del

soldato ammalato, e rende pure notevoli servizi al soldato sano: accompagna egli il reggimento ne' suoi cambiamenti di stanza, nel recarsi che fanno i soldati alle passeggiate militari, nel tempo delle evoluzioni; invigila su la sanità individuale d'ogni soldato; fa la rassegna di molte azioni del medesimo colle sue visite giornaliere nelle camerate e nelle prigioni, e colle visite generali per riconoscere se per avventura non fosse infetto da morbi acquisiti, ecc., ecc. Insomma notate, signori senatori, che, se un ufficiale di sanità capace è un utile depositario della sanità d'un reggimento, uno poi che sia incapace io lo considero come una specie di cannone che tiri tutto l'anno su il reggimento, e che è tanto più da temersi, in quanto che non fa scoppio, non fa rumore e non è avvertito. Permettetemi, signori senatori, che per indurvi a migliorare, anzichè a fare peggiore la condizione degli ufficiali militari di sanità, io vi dica che, se gli ufficiali non sanitari sottostanno a pericoli straordinari solamente in tempo di guerra, per gli ufficiali sanitari il tempo del servizio è sempre un tempo di guerra, giacchè in tempo di pace sono osteggiati dai miasmi e dai contagi negli spedali, ed in tempo di guerra sottoposti a questi, ed oltracciò alle ferite, alle uccisioni ed alla prigionia, come tutti gli altri militari. Per tutte queste considerazioni io vi prego, o signori senatori, di rendere la loro sorte allettativa e non acerba, e di ciò vi prego ancora per quest'altra ragione. Per i più degli ufficiali dell'armata l'ordine militare è l'unico scopo così della loro attività, soddisfazione e considerazione, come dello sviluppo delle loro forze intellettuali; eguale compenso non può loro d'ordinario offrire l'ordine civile.

In quella vece l'ordine civile offrendo agli ufficiali di sanità un vasto campo d'attività e di benefici, succede che quelli fra i medesimi che sono più sentiti e più capaci di volare colle proprie ali, stimando che l'ordine militare loro non offra quella considerazione e que' benefici che, in vista dei fatti sagrifizi e di lunghi e tediosi studi, credono meritarsi, o disertano non appena principia la carriera militare, gettandosi nell'ordine civile, del che potrei addurre molti esempi; o la disertano, se già in essa inoltrati, tosto che hanno raggiunto il primo termine legale della medesima. Succede da ciò che molti distinti dottori non siano allettati ad entrare nella carriera militare. E benchè l'attuale corpo sanitario-militare comprenda già molti personaggi dotti e molto capaci, tuttavia, se noi rendiamo peggiore la sua condizione, dobbiamo temere che siano per entrarvi anzi mezzanità, che capacità, e quelle non potendo sostenere le veci di queste, succederà che il corpo sanitario-militare per un vero circolo vizioso scadrà sempre più nella stima e nell'opinione dell'armata, e si offrirà sempre meno allettativo alle mire dei dottori veramente capaci e travagliativi. Per tutte queste ragioni io annisco all'emendamento della Commissione; cioè di nulla innovare intorno alla durata della carriera degli ufficiali militari di sanità, stata da antecedenti leggi determinata.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Luigi Di Collegno.

DI COLLEGGNO LUIGI. Io prendo la parola per ragionare ancora sulla condizione de' cappellani, e in un senso un po' diverso per avventura da quello che è stato presentato al Senato. Si dice che i cappellani possono cominciare ai 25 anni; si è detto anche, parmi, ai 28; io osservo che un sacerdote non può acquistare questo carattere se non ai 28 anni, o pochi mesi meno, se ottiene una dispensa. Un sacerdote, che non ha acquistato questo carattere, non è ancora formato, come non sono formati i laureati che atten-

dono ad una scienza qualunque, finchè non ne hanno acquistata la pratica in dipendenza de' loro studi. Un sacerdote, la cui utilità è incontrastata, se abbisogna in ogni cosa di qualche anno di pratica, ne abbisogna assai più per il servizio militare, perchè è mestieri che egli sia fregiato di quella gravità e prudenza a cui accennava la Commissione, e che certamente suppone un numero d'anni maggiore, ma soprattutto un esercizio acquistato dopo i 23 anni. È cosa conosciuta dalle persone che si occupano dell'educazione sacerdotale, per quanto sento dire, come pel poco che mi ha potuto competere quando presiedeva l'Università, che il momento più pericoloso per questa carriera si è quella in cui si conseguì il sacerdozio, perchè, finiti gli studi, finite quelle occupazioni speciali che astringevano il sacerdote a certi doveri per conseguire questo grado, rimangono lasciati in loro balia.

In questa circostanza sarebbe quindi più pericoloso di dar loro una qualità che non lascia di metterli in sul declivio della licenza. In qualunque modo, con tutto il rispetto che io ho per le compagnie cui sarebbero aggregati, entrando in un reggimento, io credo importantissimo anche per l'educazione religiosa, se puossi dir così, de' militari, che i cappellani siano già persone un po' più consumate; e quanto più il Ministero si occuperà di proporre sacerdoti gravi, rispettabili e muniti di quelle qualità che meglio conciliano l'attenzione e la docilità delle persone che devono ricevere da esse gli avvisi, tanto più si profitterà per la moralità dell'armata. Credo dunque essere desiderabile che non vi siano prima di 50 anni, e che si conservino i 20 anni proposti dalla Commissione per poter conseguire la giubilazione, giacchè altrimenti, se si esigessero 28 o 30 anni di servizio, come potrà un cappellano, giunto all'età di 55 o 60 anni, prestare esatto il suo servizio, salire a cavallo e sottostare a tutte le fatiche militari? Come potrà questo cappellano, in caso di guerra, mettersi in campagna, vivere una vita troppo attiva, soccorrere i feriti, ecc.? Sarà di necessità costretto a ritirarsi, ed allora che ne avverrà? Il suo successore, nuovo nel reggimento, non godrà la confidenza de' soldati, e nessuno de' miei colleghi ignora quanto necessaria, indispensabil cosa sia la confidenza in chi dirige lo spirito. Io opino perciò che non debbano essere accettati prima di 30 anni, ed abbiano diritto alla pensione ai 50.

Appoggio insomma le conclusioni della Commissione.

DE LAUNAY. Je demande la parole.

PRESIDENTE. La parola è al senatore De Launay.

DE LAUNAY. Je ne puis qu'approuver les réflexions de notre honorable collègue, le chevalier De Collegno, sur les aumôniers; il faudrait, comme il l'a sagement observé, qu'ils ne fussent admis qu'à l'âge de 30 ans pour avoir plus d'expérience et mériter plus facilement la considération si nécessaire dans leur emploi; après 20 ans, ils n'ont aucune perspective d'avancement, ils n'ont devant eux que la retraite; ne leur refusez pas ce bénéfice de dix ans, s'ils font leur devoir, et ils le font tous généralement; ils ont aussi leurs fatigues, une surveillance continuelle, l'éducation des enfants du régiment, le service de l'hôpital; ils doivent aussi souvent faire des aumônes aux familles pauvres des soldats, du moins je le leur ai vu pratiquer souvent. Un bon aumônier, qui possède la confiance, le respect dans un régiment, est un homme précieux, appelé à rendre de grands services pour en conserver la moralité, et même ces sentiments si nécessaires de dévouement au Roi et à la patrie.

Quant aux chirurgiens-majors, s'ils servent bien, c'est encore là un rude métier; constamment occupés de la conser-

vation de la santé du soldat, ils doivent soigner les malades journellement, assister aux manoeuvres, être constamment sur pied pour les visites, inspections et autres services. En cas de guerre, ils doivent souvent opérer sur le champ de bataille, ils partagent alors les dangers du soldat; ils gagnent bien davantage de dix ans pour la retraite dont ils jouissent déjà, et qu'il s'agit de leur conserver; c'est une compensation aux avantages qui leur sont accordés dans les autres armées; en France ils arrivent aux grades supérieures. Si vous voulez de bons chirurgiens-majors, si nécessaires au bien être du soldat, de deux choses l'une: ou augmentez leur paye, ou donnez-leur une compensation par une retraite après 20 ans de service; autrement l'armée n'aurait que des chirurgiens de peu de valeur, je dirai même les plus mauvais. Je m'associe à cet égard aux sages et savantes considérations qui ont été si bien développées par notre honorable collègue, le sénateur Ribéri.

MORIS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Il senatore Moris ha facoltà di parlare.

MORIS. Io aveva domandata la parola per dare per parte mia appoggio alle ragioni addotte dall'onorevole mio collega, il senatore Ribéri; voleva eziandio sottoporre al Senato quelle esposte dall'onorevole senatore De Launay, vale a dire che in altri Stati d'Europa, a noi vicini, gli ufficiali sanitari potevano pervenire a gradi molto superiori a quelli cui pervengono fra noi.

Epperò doversi mantenere le disposizioni proposte dalla Commissione, avuto riguardo alla carriera per gli ufficiali sanitari troppo fra noi limitata; soggiungo: massimo essere il bisogno d'aver soggetti distinti fra gli ufficiali sanitari, perciocchè gli altri cittadini possono ricorrere alle persone eminenti nell'arte, le quali, ove si cerchino, si trovano sì nelle città che nei villaggi, mentre che il soldato deve generalmente sottostare alla cura dell'ufficiale sanitario preposto al corpo cui appartiene, e temerei eziandio che per l'avvenire si avesse a difettar di soggetti quali si richieggono distinti, qualora non venisse adottata la proposta quale venne presentata dalla Commissione.

CIBRARIO. Domando la parola per appoggiare con una osservazione di fatto quanto è stato detto dai due ultimi preopinanti. L'onorevole senatore De Launay ha citato l'esempio della Francia, nella quale gli ufficiali sanitari pervengono a gradi molto superiori che non fra noi. Io citerò l'esempio della Russia, in cui tali ufficiali conseguono i primi gradi della milizia.

Il dottore Florio, da Biella, ora defunto, fece la sua carriera in Russia come ufficiale sanitario; io lo conobbi col grado di consigliere, titolo equivalente a maggior generale, e col gran cordone dell'ordine di Sant'Anna.

DELLA MARMORA ALFONSO, ministro della guerra. Sento vivamente le ragioni sull'importanza di avere ottimi chirurghi, buoni cappellani; approvo le ragioni addotte dal senatore De Launay e dal senatore Di Collegno particolarmente, e sarei pronto ad accogliere questa proposizione, cedendo i 10 anni che stabiliscono la differenza fra i militari ed i cappellani, ed il corpo sanitario. Io credo però di dover mettere in avvertenza il Senato sulle ragioni non meno buone che furono addotte prima per l'aumento di paga a tutti gli ufficiali, massime subalterni, e per la qual cosa io temo che a forza di concessioni si venga poi ad avere un aumento tale che non vi si possa più dare quel necessario sviluppo che è richiesto dalle nostre condizioni. Ecco il solo motivo per cui il Ministero si è tenuto alquanto indietro. Del resto, io sono dispostissimo a cedere, massime che vidi io medesimo nelle

ultime campagne l'importanza che deve avere un corpo sanitario, capace di ispirare confidenza ai soldati.

Pur troppo, nello stesso tempo che posso dire di avere veduti degli ufficiali sanitari ottimi e zelanti, ne ho pur veduti di quelli mediocri che hanno lasciato molto a desiderare.

DE SONNAZ. Farei solamente osservare che l'aumento di giubilazione non toccherebbe soltanto a quei cappellani che sono addetti ai reggimenti, i quali invero hanno una paga superiore, ma eziandio ai cappellani dei battaglioni e dei forti, i quali tutti hanno solamente una metà di paga, ed anche paga inferiore. Siccome havvi un articolo nella legge, il quale dispone che nessuno può avere per giubilazione una paga superiore a quella di cui gode al momento in cui viene giubilato, così tutti questi cappellani non potranno avere che lire 600 od 800 tutt'al più, come è il loro trattamento.

In quanto ai chirurghi, aggiungo ancora una ragione di più che ci farà maggiormente persuasi della necessità di vantaggiarli. Io porto ferma convinzione che, se si facesse loro torto di questi 10 anni, molti di quelli che sono attualmente al servizio se ne andrebbero, e di certo i migliori. Ogni chirurgo che abbia qualche abilità riuscirà sicuramente a guadagnare in una città od in un paese molto più dello stipendio che egli percepisce.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Giulio.

GIULIO. Prego il Senato di permettermi di rispondere una cosa sola a quanto è stato testè detto dal signor ministro della guerra, come motivo per non acconsentire alla proposta fatta dalla Commissione in favore degli ufficiali sanitari ed altri, affinchè possano godere della pensione di ritiro dopo 20 anni di servizio, e non dopo 30 come i militari effettivi. Il signor ministro ha detto che molte ed egualmente potenti ragioni militavano acciò si migliorasse la condizione degli ufficiali subalterni, come è desiderabile che si migliori quella degli ufficiali sanitari, e che non potendosi per le strettezze dell'erario migliorare, come sarebbe desiderabile, la condizione di tutti gli ufficiali dell'esercito, così si troverebbe giustificato anche il non aver migliorata la condizione degli ufficiali sanitari, ed altri impiegati dalla Commissione ricordati.

Ma questo confronto degli ufficiali subalterni e degli ufficiali sanitari ed altri non regge per niun modo; se le condizioni dell'erario impediscono di migliorare la condizione degli ufficiali subalterni dell'esercito, è cosa che sicuramente tutti deplorano, come la deplora il signor ministro; ma qui non si tratta di migliorare la condizione degli ufficiali sanitari, bensì solamente di non peggiorarla; essi godono attualmente del vantaggio di ottenere la loro pensione di ritiro dopo 20 anni di servizio; ove non fosse accettato questo emendamento, essi verrebbero a perdere un vantaggio di cui attualmente godono, e quindi non solamente non si migliorerebbe, ma si verrebbe a deteriorare la loro condizione, che non è certo l'intenzione del signor ministro. E, poichè l'occasione se ne porge, aggiungerò due parole ancora in favore dei professori dell'accademia militare, e generalmente dei professori delle scuole militari. Volgono a loro favore le stesse considerazioni a un dipresso che ha proposto il dotto mio collega, signor senatore Riberi. Infatti non possono sicuramente i professori delle scuole militari entrare in servizio alla stessa età alla quale si comincia il servizio militare propriamente detto. Niuno sarà mai nominato professore di una accademia militare all'età di 20, nè di 22 o di 23 anni, e per eccezione sommamente rara potrà essere nominato all'età di 25 o 30 anni. Generalmente ogni nomina di professori si fa

ad una età più avanzata; sarebbe anzi deplorabile che questi posti così importanti fossero per regola generale affidati a giovanetti che ancora avessero sulle labbra il latte delle scuole.

Quanto poi alla carriera, se aveva motivo l'onorevole senatore Riberi di far osservare quanto limitata è quella degli ufficiali sanitari, io credo di aver motivi maggiori di deplorare i limiti così stretti che chiudono la carriera dei professori generalmente, e dei professori delle scuole militari in ispecie. La legge li assomiglia pel loro grado ai luogotenenti o ai capitani; qui dunque finisce ogni speranza di carriera per un professore, sia pur egli distinto quanto si voglia nella repubblica scientifica, abbia pur egli prestato quanti eminenti servigi si voglia all'istruzione militare nello Stato. Ora, io non credo che un tal grado acquistato dopo 20, 25 o 30 anni di servizio, non credo che una pensione militare regolata sopra un tale grado dopo 30 anni possa dirsi nè una competente ricompensa, nè una sufficiente provvigione per gli anni senili. Mi associo adunque con tutto il cuore alla proposta della Commissione affinchè venga sancito anche a favore dei professori delle scuole militari il vantaggio di cui attualmente godono di vedere i loro diritti alla pensione liquidati dopo 20 anni di servizio.

PRESIDENTE. La parola è al generale Bava.

BAVA. Messieurs, quoique les respectables aumôniers et les docteurs de l'armée aient toutes mes sympathies pour leurs bons services, cependant, afin d'éclairer le Sénat sur leur vraie position, il me semble utile d'ajouter quelques réflexions à celles présentées par les honorables préopinants.

Les aumôniers à leur début dans l'armée se trouvent de suite assimilés aux capitaines; ils reçoivent des émoluments que ceux qui suivent successivement la hiérarchie des grades n'obtiennent pas toujours à 30 ans d'âge, et enfin la pension que leur alloue la présente loi est égale à celle de capitaine et, plus que celui-ci, il a encore ses messes.

Quant aux chirurgiens et médecins de l'armée, outre leur paye, ils peuvent encore exercer leur art dans les garnisons où ils se trouvent, et à leur sortie du service ils possèdent encore ce même avantage, dont ne jouissent pas les gradués qui leur sont assimilés. Pour ces motifs, il me semble que vouloir admettre les aumôniers et les chirurgiens à la pension de retraite après 20 ans seulement de service, ce serait leur accorder une faveur point suffisamment justifiée.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Riberi.

RIBERI. L'onorevole senatore generale Bava disse che gli uffiziali militari di sanità, oltre ai benefizi della loro carriera militare, conseguono pure benefizi dall'esercizio della loro arte nelle varie stanze che sono loro destinate. Ma a questo riguardo io faccio notare al Senato che, se la cosa succedeva alle volte così nel tempo, cioè, quando non era ancora stato adottato il principio della mobilità, non succede più egualmente di presente, perchè l'applicazione di questo principio della mobilità è causa che gli uffiziali di sanità, per i loro frequenti cangiamenti di sede, abbiano bene scarsi i benefizi di cui ha parlato l'onorevole preopinante. Lo stesso signor senatore generale Bava ha pure soggiunto, che gli uffiziali di sanità possono ancora, dopo la loro giubilazione, procurarsi alcuni benefizi coll'esercizio della loro professione. Ma io credo di avere già a ciò risposto, quando dissi che la durata media della vita degli uffiziali di sanità essendo di anni 50 circa, i più de' medesimi non possono tutta compirla e quelli che sopravanzano all'epoca della loro giubilazione non sono più, per l'età, idonei a un nuovo tirocinio di clientele. E posto che mi è data la parola, dirò al Senato che, a vantaggio degli

ufficiali di sanità, è pure da calcolarsi il risparmio che procurano alle finanziarie economie delle varie amministrazioni col non secondare le velleità e delicatezze de' soldati ammalati o convalescenti. Parimente è pure da calcolarsi il risparmio che procurano alle varie amministrazioni, per ciò che, essendo eglino fregiati della doppia laurea medica e chirurgica, possono sovvenire a tutti i bisogni de' soldati malati, senza che quelle amministrazioni siano d'or innanzi sottoposte a retribuire ufficiali di sanità dell'ordine civile, come è stato fin qui praticato.

COLLA, relatore. Dopo tutto ciò che si è detto a favore della proposta aggiunta dalla Commissione, io debbo dichiarare che essa persiste parimenti, e non ha che ad aggiungere pochissime cose a tutto quello che si disse assai meglio, e che non vorrei ripetere per temenza di troppo abusare del tempo del Senato.

Due sole cose mi sembra che siano rimaste senza risposta; e di queste vorrei rispondere, perchè tutte fossero appianate le difficoltà. Uno dei preopinanti osservò che non conveniva introdurre per i cappellani e ufficiali sanitari un'eccezione, che non si ha per altri impiegati civili che si troverebbero nello stesso caso, e principalmente per quelli delle magistrature a cui egli appartiene onorevolmente.

Un altro notò che i cappellani e chirurghi trovano un compenso nella maggior pensione a cui avranno diritto con questa tariffa che si propone. Al primo degli opinanti risponderò che qui si tratta d'introdurre un'eccezione, e mantenerne una che è stabilita da lungo tempo; per la qual cosa consta che molti si troverebbero nel caso di essere provveduti a ritiro con pensione. Aggiungo poi che non ista il paragone fra questi impiegati, cappellani e professori e chirurghi, cogli impiegati dell'amministrazione o dell'ordine giudiziario; imperciocchè i cappellani e chirurghi niente possono avanzare nella loro carriera. Aggiungo inoltre che non è giusto di calcolare solamente sull'età che si richiede per acquistare il *minimum*, anche avendo riguardo sul *maximum* a cui tutti hanno diritto di raggiungere; *maximum*, il quale non si potrebbe mai ottenere se non si venisse ai 50 anni di servizio, impossibile ad acquistarsi all'età di 50 anni. Rispondo al preopinante, che osservava trovarsi dai cappellani e dai chirurghi un compenso nell'aumento della tariffa, che io non so vedere questo compenso.

La legge che abbiamo concede ai cappellani ed ufficiali sanitari la pensione di questo o di quell'altro grado; ora, aumentandosi le pensioni di ritiro per tutti questi gradi, sembra che la si vorrebbe concedere loro soltanto dopo 50 anni, mentre adesso hanno diritto di averla dopo 20 anni. Qui non c'è compenso; quello che si dà è dato a tutti.

Io concludo adunque perchè sia messa l'aggiunta proposta dalla Commissione.

Voci. Bravo!

PRESIDENTE. Essendosi compiuta la discussione dell'articolo. . . .

GALLI. (*Interrompendo*) Vi sarebbe una piccola aggiunta a fare che mi sembra che siasi lasciata per dimenticanza. Facendo l'articolo cenno degli impiegati civili e professori dell'accademia, ecc., mi sembra che dovrebbe pure accennare gli impiegati e i professori del collegio militare di Racconigi.

CIBBARIO. Sono tutti militari.

COLLA, relatore. Per i chirurghi del collegio militare di Racconigi non vi ha regolamento che li assimili ai gradi militari, mentre vi ha per quelli dell'accademia; e per tale motivo, quando una legge stabilirà che i professori avranno il

ritiro secondo il tal grado, saranno compresi nel grado in cui saranno stati classificati.

UN SENATORE. I professori del collegio di Racconigi dovrebbero essere compresi come quelli dell'accademia militare.

DE SONNAZ. Questi professori sono militari, epperò già contemplati; almeno così credo.

COLLE. Un'aggiunta sarebbe necessaria per istabilire le disposizioni accennate dal generale De Sonnaz pei cappellani sedentari ed i cappellani mobili.

DE SONNAZ. I cappellani non possono avere più della loro paga, ed i sedentari non hanno che 600 lire e qualcuno 800.

PRESIDENTE. Dovendosi tenere per chiusa la discussione. . . .

DELLA MARMORA ALFONSO, ministro della guerra. (*Interrompendo*) Temo non aver spiegato abbastanza che accettava le modificazioni della Commissione. Io faceva soltanto avvertito il Senato che, naturalmente, a forza di concessioni, si andrà molto al di là di quanto possono comportare le condizioni dell'erario.

SCLOPIS. Chieggo di poter fare un'osservazione su di una parola del ministro.

Non credo che sia una concessione, quando è una retribuzione al merito richiesta dai servizi prestati a pro della patria. Si potranno bensì riformare le altre concessioni, ma quanto alle retribuzioni per i servizi resi dall'armata non credo vi possa essere mai facilità soverchia.

DI CASTAGNETTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola ora spetta al senatore De Fornari che l'avea chiesta prima.

DE FORNARI. Non entrerò nel merito della questione militare perchè mi trovo incompetente; ma osservo che l'articolo 6 mi pare includa evidentemente disposizioni eccezionali all'articolo 2; perciò è razionale che nell'articolo 2 vi sia una riserva a questa disposizione, perchè l'articolo 2 fissa tassativamente l'età per cui si può domandare la giubilazione e la pensione, mentre invece l'articolo 6 vi fa una modificazione. È una disposizione addizionale, la quale acquisterà tanto più d'importanza, se l'emendazione proposta già anticipatamente dal generale Chiodo sarà adottata; alla quale proposizione di modificazione mi propongo altresì di aggiungere un'ampliamento, che credo di qualche rilievo, e che annunzierò, ove la mia proposizione fosse appoggiata.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Di Castagnetto.

DI CASTAGNETTO. Prego il Senato di credere che io non intendo di ritornare sulla discussione del complesso della legge, ma nell'occorrenza della discussione sull'articolo attuale, io credo dover far presente a' miei colleghi come dall'osservazione del ministro della guerra e dalla discussione di quest'articolo emerga il fondamento delle osservazioni fatte dalla Commissione, cioè della difficoltà di fare prontamente una legge completa. Infatti troviamo in questo articolo, e troveremo di mano in mano, come difficoltà finanziarie ed altre potranno opporsi a che questa legge possa al momento essere perfetta come tutti desideriamo. Bramerei perciò solamente di richiamare ai singoli articoli che si presenteranno le osservazioni fatte, onde se ne tenga il debito conto nella votazione generale della legge.

PRESIDENTE. L'articolo 2 sul quale il Senato debbe deliberare è così concepito. (*V. sopra*)

La parola *effettivo* è quella sola che diversifica il progetto di legge presentato dal Ministero e la proposizione della Commissione. Debbo perciò chiedere al signor ministro se ha difficoltà di ammettere questa spiegazione dei servizi, perchè in

questo modo la condizione della votazione riescirà migliore.

DI PETTINENGO, commissario regio. Il ministro, nel proporre il progetto di legge, non aveva compresa la parola *effettivo* per la ragione appunto di vantaggiare la sorte dei militari, i quali, per le campagne fatte, potessero raggiungere il limite di servizio onde ottenere la loro giubilazione.

Così, ad esempio, se un militare il quale conta già 25 anni di servizio, ha fatto le due ultime campagne, queste due ultime campagne contano per due anni; il che raggiungerebbe appunto il limite di 25 anni, cioè 25 effettivi sotto le armi, e due per il beneficio della campagna.

Ecco le considerazioni per le quali il Ministero fu indotto a non ammettere la parola *effettivo* del regolamento del 1851, riprodotto dalla Commissione.

COLLA, relatore. Non rileva la data spiegazione dopo che si è ridotto da 50 a 25 anni la durata del tempo necessario per acquistare il diritto al *maximum*. Si è introdotto un articolo il quale ammette alla pensione dopo 15, e la Commissione dice anzi dopo 10 anni di servizio, coloro che non si trovano più in caso di poter servire per malattia; ma pare che non ci sia poi necessità alcuna di facilitare maggiormente; e perciò credo doversi stare al principio riconosciuto nelle questioni di questa natura nella Francia ed altrove, che il servizio cioè debba essere effettivo, nè mai sia contata la campagna come un anno vero di servizio.

BAVA. Je m'associe volontiers à la parole *effettivo* que propose M. le sénateur Colla au § premier, parce que je pense que les années de service doivent être effectives pour obtenir la pension de retraite, et que les campagnes ne doivent servir que pour l'augmentation de la pension conformément à la présente loi. Pour lever toute espèce de doute à cet égard, il serait peut-être préférable de remplacer la parole *effettivo* qui doit se répéter dans les deux alinéa de l'article 2 et de la remplacer par un amendement qui trouverait place à la fin du dit article et qui pourrait être conçu de la manière suivante:

« Nel tempo suddetto non sono comprese le campagne, le quali daranno solo titolo all'aumento della pensione in conformità della presente legge. »

Dans les lois militaires particulièrement il convient de s'expliquer clairement afin que leur application soit facile et égale pour tous ceux qui doivent en surveiller l'exécution.

COLLA, relatore. Gli è certo che l'emendamento proposto dal generale Bava dichiara molto più ampiamente le cose. Ma nelle leggi conviene evitare il superfluo, essendo pregio di esse il contenere solamente quelle disposizioni e parole che sono necessarie a spiegare veramente quello che si vuole. Credo perciò che la giunta di *effettivo* al servizio basti, e non possa indurre alcuno in errore.

Sono 50 anni che nelle leggi nostre si è detto *servizio effettivo*; e tutta l'armata ha sempre inteso che *servizio effettivo* è servizio prestato, allorchando si parli separatamente delle campagne.

Credo che dopo 50 anni tutti conoscono la forza di questa espressione, e non sia necessario di aggiungere una dichiarazione espressa, e mi pare che dopo la presente discussione non possa più nascere questo dubbio.

GIULIO. Affine di evitare la ripetizione della parola *effettivo*, e mostrare insieme chiaramente che questa parola si applica non meno al secondo che al primo alinea, ho l'onore di proporre che essa si levi dal primo alinea e si collochi in fine del preambolo dell'articolo, acciò si applichi a tutti gli

alinea che seguono; si direbbe adunque così: « Hanno diritto alla giubilazione per anzianità di servizio effettivo, » ecc.

DELLA MARMORA ALFONSO, ministro della guerra. Avverto il Senato che accetto molto volentieri la modificazione introdotta dell'*effettivo*, appunto per le ragioni saviamente addotte, massime che si tratta di generali e di gradi superiori fino al capitano.

PRESIDENTE. Deve deliberarsi in primo luogo sulla parola *effettivo* sulla quale discorressi, cioè vedere se si debba o no aggiungere al progetto ministeriale.

Chi approva che il servizio di cui si parla in questo paragrafo debba considerarsi *servizio effettivo*, voglia levarsi.

(È approvato.)

Adesso dimanderò al Senato se stima di trasportare la parola *effettivo* nel preambolo della legge.

ALFIERI. Avverto che questa non è una sola trasposizione di parole, è un vero cambiamento sostanziale alla disposizione dell'articolo. Se il cambiamento proposto dal senatore Giulio verrà approvato, diventerà applicabile questa disposizione non solo, come avvertiva il ministro della guerra poco fa, agli ufficiali superiori cui l'aveva applicata la Commissione, ma altresì a quelli contemplati nei due ultimi alinea, dei quali non pare che la Commissione intendesse di farne l'applicazione.

Voci. Sì! sì!

ALFIERI. Domando scusa, questa sarà stata senza dubbio la sua intenzione, ma sicuramente non risulta dalla sua relazione, e poi quando fra varii paragrafi la parola caratteristica è applicata ad un solo, non s'intende che abbia forza per gli altri.

PRESIDENTE. La Commissione mostra di voler intendere che la parola *effettivo*, aggiunta al preambolo, si riferisca a tutto intero l'articolo.

Così spiegata la cosa, non può essere difficoltà nella votazione.

Propongo dunque. . . .

PALLAVICINO-MOSSI. Noi abbiamo nell'articolo 22 del presente progetto di legge: « Le campagne sono computate in aggiunta alla durata effettiva del servizio. »

Avendo votato la parola *effettivo* in questo articolo che stiamo per votare, che effetto può avere l'articolo 22? Questo vuol dire adunque che un soldato dovrà fare 25 anni di servizio, perchè gli sia computato in più il numero delle campagne; ma se non avrà fatto 25 anni di servizio, queste campagne non gli saranno computate.

GIULIO. Non saranno ancora ammessi.

PALLAVICINO-MOSSI. Non mi pare giusto che quello il quale ha 25 anni di servizio e due campagne non possa avere equal diritto di quelli che hanno 25 anni effettivi.

Varie voci. No! no!

PALLAVICINO-MOSSI. Quale sarà il premio per le campagne a quegli che non ha ancora compiuto il tempo? . . .

ALFIERI. Osserverò al preopinante che fa doppio conto a loro beneficio, e che, oltre a quello che hanno in ragione dei 25 anni, ne hanno poi un altro che viene loro dalle campagne, che sono contate come anni di servizio. Del rimanente, siccome è cosa votata, non sarebbe qui il momento di parlarne. . .

GIULIO. Il dubbio eccitato dal senatore Alfieri m'induce a dichiarare che ho proposto la trasposizione della parola *effettivo* dal primo alinea al preambolo dell'articolo perchè ho creduto scorgere che era intenzione della Commissione che questo epiteto di *effettivo* si intendesse aggiunto così al primo come al secondo paragrafo. Pregherei per conseguenza il si

gnor relatore della Commissione di dichiarare se tale era la sua intenzione.

COLLA, relatore. Tale era precisamente l'intenzione della Commissione, come ho già detto. Per quanto riguarda i cappellani ed altri, non vi può essere dubbio. Tutta l'ia difficoltà sta nel secondo paragrafo, ove si parla dei luogotenenti e bassi ufficiali; ma per evitarla appunto si ebbe cura di tralasciare la parola *servizio*, come si pratica in tutti i Codici, in tutte le leggi; che quando si è cominciata a fissare una norma in un articolo, che si è spiegata con una parola, questa s'intende ripetuta negli altri articoli collo stesso significato.

GIULIO. Io credo che questa spiegazione del relatore possa bastare, e che resti inutile l'emendamento proposto.

BAVA. Les explications que vient de donner monsieur le sénateur Giulio ne me laissent plus rien à désirer, et je retire conséquemment mon amendement.

PRESIDENTE. Si tratta di trasportare nel preambolo dell'articolo la parola *effettivo*. Dopo le spiegazioni date dal relatore, le quali hanno fatto conoscere che intenzione della Commissione si era di estendere il principio di questa effettività del servizio a tutto quanto l'articolo...

(Molti senatori interrompono, tal che riesce impossibile agli stenografi di raccogliere le varie cose che si sono dette. Si ritiene solamente che la proposta Giulio da lui ritirata è ripresa dal senatore Bava.)

Io non posso prescindere dal mettere ai voti la proposizione Bava. Si propone di trasportare la parola *effettivo* (già stata ammessa dal Senato) al preambolo dell'articolo.

Chi approva questa trasposizione voglia levarsi.

(Non è approvata.)

« Hanno diritto alle giubilazioni, » ecc. (V. sopra)

Questo è il primo paragrafo soggetto alla votazione.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(È approvato.)

« Luogotenenti, sottotenenti, bassi ufficiali, » ecc. (V. sopra)

Dopo le spiegazioni date dalla Commissione, s'intende che i 25 anni sono anch'essi effettivi.

PALLAVICINI IGNAZIO. Ma siccome chi avrà da eseguire questa legge non è qui presente, quindi, a togliere ogni dubbio, io proporrei di replicare le parole: *25 anni di servizio effettivo*.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata quest'aggiunta.

(È appoggiata.)

La metto ai voti.

(Dopo prova e controprova, è approvata.)

PRESIDENTE. Deggio ora porre ai voti l'altra aggiunta della Commissione a favore di altri ufficiali che prestano servizio all'armata.

Avendo però osservato che varie erano le opinioni sulle diverse categorie di questi funzionari che debbono godere di tale beneficio, è conveniente che si voti separatamente per ciascuna categoria. Dunque proporrò prima alla votazione il favore che vuol concedersi ai cappellani.

Chi intende che questi godano del vantaggio che loro accorda la Commissione voglia levarsi.

(È approvato.)

Vengono ora gli ufficiali sanitari.

BAVA. Je voudrais faire une demande au président...

Molte voci. Fra la votazione non si può parlare, nè interpellare.

PRESIDENTE. Si tratta di concedere un privilegio a questi ufficiali sanitari.

Chi l'approva voglia levarsi.

(È approvato.)

Ora vengono gl'impiegati civili, i professori, ecc.

Chi approva anche a favore di cotestoro la proposizione della Commissione voglia levarsi.

(È approvata.)

Viene finalmente un'aggiunta proposta dal senatore De Fornari, il quale, prevedendo che all'articolo 6 vi sarà una discussione sopra alcune aggiunte che deve fare il senatore Chiodo, vorrebbe riservargliene il luogo, dicendo: *salvo le disposizioni eccezionali di cui nell'articolo 6*. Dimando in primo luogo se quest'aggiunta è appoggiata.

(È appoggiata.)

CIBRARIO. Domando la parola.

La proposizione del signor senatore De Fornari si fonda non tanto su quello che il Senato stimerà di deliberare intorno alla proposizione Chiodo, quanto sulla disposizione stessa dell'articolo 6, che contiene una vera deroga all'articolo 2. Gli ufficiali che non contano ancora gli anni di servizio richiesti dall'articolo 2 (*Mormorio che copre la voce dell'oratore*)... io credo dunque che opportunissimamente il signor senatore De Fornari abbia...

ALFIERI. (*Interrompendo*) Io intendo fare una questione d'ordine, se il Senato me lo permette.

Ma siccome l'oscurità materiale in cui siamo potrebbe avere qualche influenza sulla chiarezza che è necessaria in una discussione (*Segni d'ilarità*), credo che sarebbe perciò necessario che si rimandasse quest'articolo alla Commissione onde lo sottoponga alla sua disamina, e se ne rimettesse quindi la discussione a domani.

GIULIO. Aggiungerò una sola parola, ed è che, ove l'articolo 2 fosse concepito in questi termini: *non avranno diritto alla giubilazione per anzianità di servizio se non quelli che hanno 20 o 30 anni di servizio*, sarebbe perfettamente fondata l'osservazione del senatore De Fornari. Affine d'introdurre le disposizioni dell'articolo 6 sarebbe necessario di derogare alle disposizioni dell'articolo 2; ma questo articolo 2 non dice nulla di simile, non pone una regola assoluta, stabilisce che in genere basteranno 25 o 20 anni di servizio, secondo le diverse categorie, per poter aver diritto alla pensione di ritiro. L'articolo 6 poi che cosa dice? Gl'inabili a continuare al servizio potranno avere la loro pensione dopo 15 anni almeno, quindi le due disposizioni non hanno niente a fare l'una coll'altra. La seconda non è punto una deroga della prima; è una disposizione tutta nuova; io dunque credo che si possa senz'altro procedere alla complessiva votazione dell'articolo 2 quale è stato nelle singole sue parti successivamente approvato.

PRESIDENTE. Prima si deve pronunciare sulla riserva del senatore De Fornari.

DE FORNARI. Anche ammettendo che, a tutto rigore, non sia necessario il premettere in questo articolo 2 la riserva riferentesi all'articolo 6, pel riflesso ragionato dall'onorevole collega Giulio, insisto a riguardarlo razionale ed opportuno, sebbene sia vero che la dizione dell'articolo 2 è tale da non escludere una succedente modificazione, non è men vero che quest'articolo 2 apparisce stabilire tassativamente le condizioni, i requisiti d'anzianità necessari ordinariamente per conseguire a tal titolo la pensione; e quindi è tutt'altimo opportunissimo che vi si trovi un'avvertenza la quale faccia presentire le modificazioni, tanto più che sono per trovarsi non immediatamente, ma dopo tre o quattro articoli seguenti. È stato notato poc'anzi da altri onorevoli preopinanti quanto sia desiderevole che le disposizioni di questa legge procedano chiare e coordinate. Ripeto che l'articolo 6 sarà forse per riuscire più importante che non sarebbe quale era formulato.

TORNATA DEL 9 NOVEMBRE

E, poichè ciò può influire, mi permetto di anticipare qui cenno d'una delle ampliazioni ch'io ravviso da farsi, quella in favore di militari i quali, in circostanze di nuova guerra, di pericoli della patria, si decidano a rientrare in servizio attivo continuamente, e forse vi riescano eminentemente benemeriti, salvino forse essi, e facciano anche trionfare la patria; ai quali bisogna che non si mostrino le irremovibili limitazioni della legge, come ostacoli in età già provetta, a conseguire pei vecchi anni, sopravvivendo, una situazione discretamente agiata.

È ben inteso poi che la riserva da me proposta nell'articolo 2 non sarebbe mantenuta, ove non lo fossero le eccezionali e, se vuoi, addizionali disposizioni nell'articolo 6.

SCLOPIS. Mi pare, o signori, che, siccome il linguaggio delle leggi deve essere rigoroso, così non convenga nemmeno abbondare nelle clausole che si pretendono salutari. Quando anche vi fosse un'eccezione da introdurre in una legge, non è necessario di avvertire un principio che ci eviterà questa eccezione, perchè questa parla da sé, e in mille casi si vede che si pone in capo di una legge una regola generale, e poi succede l'eccezione che opera per forza propria. Io credo poi che, oltre questa considerazione di redazione, conviene aver presente che appunto perchè entriamo in un ufficio molto

esteso di legislatura, le disposizioni dell'articolo 6 non vestono un carattere di eccezione di diritto, come il chiamiamo noi, singolare, di una specialità la quale si trova circoscritta nei proprii termini, e che per conseguenza non è dominata dalle disposizioni generali la quale sarà in fronte di questa legge.

PRESIDENTE. Non appartenendo a me il giudicare quale sia l'impressione che hanno dovuto produrre nell'animo del Senato le sensate osservazioni ora svolte sopra quest'ultima proposta del senatore Defornari, nella quale egli mostra di voler persistere, io debbo metterla ai voti. Chi crede che le riserve proposte all'articolo 2 siano da adottarsi, voglia levarsi in piedi.

(Non sono adottate.)

Allora io porrò ai voti l'articolo intero.

(È approvato.)

La seduta è rimandata a domani.

La tornata è sciolta alle ore 8 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Continuazione della discussione sulla legge delle pensioni militari.